

LXXVI.

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo — Commemorazione del senatore Tito Cacace — Seguito della discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito — Parlano intorno all'articolo 26, rimasto scospeso, il senatore Pianell, il ministro della guerra ed il relatore senatore Taverna — Approvazione dell'art. 26 e dei successivi fino al 41 inclusivo, dopo osservazioni e proposte su taluni di essi, del ministro della guerra e del senatore Morra — Prendono parte alla discussione dell'art. 42 i senatori Angioletti, Vitelleschi, Saracco, Mezzacapo ed il ministro della guerra.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

Sono presenti i ministri della guerra e della marina.

Il signor senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Torre chiede un congedo di 15 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni questo congedo s'intende accordato.

Commemorazione del senatore Tito Cacace.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Anche oggi debbo annunciarvi un nuovo lutto. Il senatore Tito Cacace è morto ieri a Napoli, sua città natale, in età di oltre novantun anni.

Tito Cacace, profondo giureconsulto, eminente avvocato, fu un illustre di quel foro napoletano che tanti illustri annoverò sempre.

A pochi dei colleghi suoi inferiore per la dottrina, soprattutto nel diritto commerciale, a nessuno fu secondo per le doti dell'animo.

Nell'amministrazione finanziaria di Napoli, appena caduto il Borbone, e da allora in poi nei molti uffici della grande metropoli, a cui lo chiamarono e la fiducia del Governo e la stima universale, lasciò ricordo incancellabile del suo sapere, d'una onestà a tutta prova, di una singolare perizia amministrativa.

Nel Consiglio del comune a cui lungamente appartenne, in quello della provincia che per tre volte consecutive presiedette, in quelli dell'ordine degli avvocati, e del Banco, a tacere di altri incarichi, le eminenti qualità sue emersero e risplendettero.

Così quando il 13 marzo 1864, venne eletto senatore, fra i titoli che all'alto ufficio lo designarono, e per i quali fu accolto, si annoverò pure quello della categoria 20 dello Statuto, che i servizi e meriti eminenti di chi ha illustrata la patria, concerne.

Ed anche in questa Assemblea, della quale fu assai assiduo nel primo decennio dalla sua

nomina, fino a quando la età grave e la salute malandata non glielo vietarono, il senatore Tito Cacace, diede più volte saggio della dottrina, della facondia, delle rare doti onde era fornito, come lo mostrano apertamente i nostri annali. I quali, registrando oggi la perdita dell'uomo egregio, attesteranno la reverenza e l'onore di che fu segno e degno in vita e ad un tempo stesso il dolore del Senato per la sua morte. (*Benissimo*).

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Avanzamento nel regio esercito** » (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito.

Come il Senato rammenta, ieri fu iniziata la discussione dell'art. 26.

L'art. 26, posto in discussione, è del tenore seguente :

Art. 26.

Le promozioni a tenente colonnello, a colonnello ed ai vari gradi di generale hanno luogo esclusivamente ad anzianità, salvo il disposto dell'art. 30.

La promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra.

A quest'articolo furono proposti due emendamenti dal signor ministro della guerra.

Col primo, al primo paragrafo invece delle parole: « e dai vari gradi di generale » si sostituiscono le altre: « a maggiore e tenente generale ».

Col secondo, nel secondo paragrafo, dopo le parole: « La promozione a generale d'esercito » si aggiunge: « ha luogo esclusivamente a scelta ».

Il senatore Pianell fece una proposta, che ora formula in questo modo preciso:

Invece del secondo alinea: « La promozione a generale d'esercito ha luogo esclusivamente a scelta, e non può aver luogo che in tempo di guerra » si dica: « I tenenti generali possono essere promossi al grado di generale d'esercito, qualora soltanto abbiano avuto prima il comando d'un esercito o di un corpo d'esercito, o abbiano esercitato la carica di capo di stato maggiore

dell'esercito, od abbiano avuto il comando dell'artiglieria e del genio in tempo di guerra.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIANELL. Io propongo questa sostituzione all'art. 26, perchè non so per quale ragione si sia mutata la legge che esisteva prima, con questa ad essa sostituita.

Nessuno ha potuto rendere conto di questa sostituzione.

D'altra parte, l'ho già detto ieri, quella dizione significa semplicemente che soltanto in tempo di guerra si può nominare un generale d'esercito.

Dunque può accadere che se un generale abbia la fortuna di rendere qualche servizio in guerra al paese, e, per un caso qualunque, la guerra sia troncata, non si potrà compensare quest'ufficiale conferendogli il grado di generale d'esercito.

E soggiungerò che, precedentemente, erano dette le condizioni necessariè per ottenere quel grado; e queste condizioni erano, a parer mio, le maggiori che si potessero imporre, poichè bisognava aver comandato in guerra un corpo d'armata od anche un'armata.

Adesso invece di condizioni non si parla.

Ho detto ieri che, per tutti i gradi dell'esercito, sono stabilite le garanzie per la promozione e le condizioni in cui ciascun ufficiale si deve trovare per ottenerla, e, quando si tratta dei generali che sono alla testa della gerarchia militare, nulla è stabilito.

Si domanda: Chi farà questa promozione? Il Governo, si risponde, e il Governo in questo caso si concentra nel ministro della guerra.

E mentre per tutti gli altri gradi, si seguono nelle promozioni criteri esatti, stabiliti, arrivati al punto massimo della carriera si dà piena libertà al ministro.

Questo mi pare privare di ogni garanzia, non avere alcuna considerazione per la classe dei generali posti al sommo della carriera.

Per queste ragioni trovo che l'alinea di questo articolo debba essere mutato, con quello contenuto nel decreto del 1849, lievemente modificato.

Io mi permetterò di leggere prima la disposizione antica e poi quella che io proporrei. Nella mia proposta è compresa una disposizione vigente sin dal 1866, cioè che i generali, i quali

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1892

hanno il comando in capo dell'artiglieria e del genio in una campagna, sono pareggiati ai tenenti generali che hanno comandato corpo d'armata.

Nel regio decreto del 12 ottobre 1849, sull'assegnazione degli ufficiali generali in effettivo servizio attivo in tempo di pace, al paragrafo terzo si dice:

« I luogotenenti generali possono essere promossi al grado e alla dignità di generale d'armata, qualora soltanto abbiano avuto, prima o durante per lo meno una campagna, od il comando in capo dell'armata, od il comando di un corpo d'armata formato di più di una divisione, od abbiano esercitato la carica di capo di stato maggiore dell'armata ».

Questo è l'articolo che vigeva e che prego il Senato di prendere in considerazione di fronte al secondo alinea dell'articolo che stiamo discutendo.

La proposta che io ho presentato all'onorevole presidente, stata letta or ora, è nei seguenti termini.

« I tenenti generali possono essere promossi al grado di generale d'armata qualora soltanto abbiano tenuto prima il comando di una armata o corpo d'armata, od abbiano esercitato la carica di capo di stato maggiore dell'esercito, od abbiano avuto il comando dell'artiglieria o del genio in tempo di guerra ».

Il Senato deve considerare che qui si dice: « i tenenti generali possono essere promossi al grado, ecc. »; si dice « possono » dunque rimarrà sempre la libertà di promuoverli o no, e di questa libertà si è fatto già uso perchè di coloro che nel 1866 avevano adempito alle condizioni imposte da questo articolo non ve n'è stato uno che sia stato promosso a generale di esercito.

Dunque l'articolo che propongo riproduce soltanto antiche condizioni perchè almeno i meriti di guerra siano considerati e ognuno sappia a quali condizioni deve soddisfare per poter aspirare al grado di generale d'armata; quindi non allarga niente, definisce soltanto.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *ministro della guerra*. La questione che qui si dibatte, pur avendo un'apparenza

d'essere molto semplice, è di una eccezionale gravità, da non disconoscersi.

In tutto questo io credo che ci sia un po' d'equivoco, e per mettere la cosa nei suoi veri termini bisogna risalire alle origini. L'origine è precisamente quella ora enunciata dall'onorevole senatore Pianell.

La disposizione cui egli allude, e che egli ha proposto di modificare, figura in un decreto del 12 ottobre 1849, al paragrafo terzo: non la ripeto perchè l'ha già letta l'onorevole Pianell. La legge del 1853 non fa cenno di questo articolo; solamente il regolamento d'avanzamento del 1854, che è quello che è ancora in vigore, al paragrafo 107, art. 32, dice: « Per l'avanzamento ai gradi di luogotenente generale e di generale d'armata vuolsi soddisfare inoltre alle condizioni richieste dai paragrafi 3 e 4 del regio decreto 12 ottobre 1849 ».

E, ripeto, il paragrafo terzo è precisamente quello che è stato citato.

Questo era lo stato delle cose creato dal regolamento del 1854.

La legge di avanzamento del 1853 non ne parla; ma il regolamento stabilisce questa condizione: legge e regolamento, si noti bene, fatti per l'esercito sardo.

Che cosa è intervenuto più tardi quando, nel 1873, per la prima volta si fece una legge organica sull'ordinamento dell'esercito? Fu introdotta all'art. 9 una disposizione che stabiliva che in tempo di pace non si potevano fare promozioni al grado di generale di esercito.

Questa, a dir vero, era una disposizione parallela a quella che sta nel regolamento, che dice poi che, quando si possano fare queste promozioni, i candidati devono essere nella condizione stabilita dal paragrafo 3 del decreto del 1849; quindi, a rigore di termini, sono due cose che possono stare, anzi stanno, indipendentemente l'una dall'altra.

Più tardi, nel 1882, nel rifare la legge di ordinamento, questa condizione fu ripetuta come ho detto ieri, e fu poi cambiata, qui in Senato, nell'occasione della discussione della legge di avanzamento nel 1886, in questa forma: « le promozioni a generale di esercito non possono aver luogo che in tempo di guerra ». Io poi nella legge che ho presentata, ho riprodotta questa disposizione nel testo già approvato dal Senato.

Si è fatto osservare che questa dicitura non dava dei criteri sul modo in cui poteva aver luogo quell'avanzamento. E, lo riconosco, è vero. Siccome la legge di avanzamento si riferisce essenzialmente a sapere più o meno se sia anzianità o scelta il criterio della forma di avanzamento, io ho detto, dietro le osservazioni fatte l'altro giorno, e dal senatore Pianell, e dal senatore Morra, che non avevo difficoltà a proporre l'emendamento: che la promozione a generale di esercito avesse luogo esclusivamente a scelta, e soltanto in tempo di guerra.

Questo è per la forma dell'articolo. La questione adesso d'introdurre nella legge la condizione che vorrebbe il senatore Pianell, è una questione di tutt'altro genere. La disposizione cui egli allude non vi ha mai figurato.

Ripeto: può essere perfettamente discutibile se debba essere nella legge inserita una condizione come quella che vorrebbe l'onorevole senatore Pianell, od un'altra di quel genere. Questo però non infirmerebbe menomamente l'altra disposizione del 1873, riportata nel 1882, nel 1886, nel 1887 e finalmente ripresentata ora.

Quindi, ripeto, sono due cose diverse e l'una non esclude l'altra.

Io entrerò ora più specialmente a parlare della proposta che è fatta dal senatore Pianell.

Nella legge dell'avanzamento dell'esercito, prima questa condizione non c'era; si vorrebbe introdurla ora senza riflettere che è una disposizione, la quale stava bene per l'esercito sardo, mentre l'esercito italiano si trova in condizioni alquanto differenti, assai differenti!

La proposta, che l'onorevole senatore Pianell vorrebbe introdurre adesso nel progetto in discussione, non verrebbe essa a limitare la libertà di azione del Governo nella applicazione del concetto che egli ha intorno alla promozione al grado di generale d'esercito?

Io ho detto già ieri che i criteri secondo i quali a me pareva che si potesse dare applicazione all'art. 26, per quanto si riferisce alla promozione a generali di esercito, poteva essere di due specie. Da una parte lo scopo di avere la possibilità, in caso di guerra, di nominare generali di esercito quei generali che fossero investiti del comando supremo, quando a quel posto fosse destinato un generale dell'esercito, ovvero che fossero investiti di un comando d'armata o della carica di capo di

stato maggiore; dall'altra parte lo scopo di poter all'evenienza conferire quel supremo grado militare per merito militare di guerra.

Ora, se si viene in certo modo a stabilire che questa promozione non si può fare che alla condizione che era ricordata dalle patenti del 12 ottobre 1849, evidentemente si viene a legare il Governo in un modo che è molto discutibile se sia conveniente.

Cosa dice infatti il decreto 12 ottobre 1849?

Dice che i tenenti generali possono essere promossi al grado di generali d'esercito (per chiamarli col loro nome attuale), qualora soltanto abbiano avuto prima, *durante per lo meno una campagna*, od il comando in capo dell'armata od il comando di un corpo d'armata.

Dunque questo escluderebbe assolutamente per il Governo la possibilità, se ciò fosse introdotto nella legge, di fare una promozione a generale d'esercito nelle condizioni che ho accennato ieri; quindi io credo che ciò non convenga al Governo.

D'altra parte l'onorevole Pianell ha detto ieri che io in certo modo avevo introdotto in questa questione l'elemento del grado intermedio, mentre non c'entrava; ed io credo invece che c'entri molto, e sia bene non perderlo di vista, perchè, ripeto, il decreto 12 ottobre 1849 si riferiva all'esercito sardo, costituito da un'armata sola.

Ora l'esercito italiano si trova in tutt'altre condizioni; noi avremo parecchie armate, quindi una condizione nuova.

Di più, capisco che ora si possa discutere della cosa in se stessa, ma dovendo introdurre per legge una disposizione di questa natura bisogna precisarla bene.

L'onorevole Pianell propone qui il testo antico, ma ne tralascia una parte che, a mio avviso, non può così facilmente essere tralasciata, perchè sarebbe quella che dà proprio il criterio della misura in cui potrebbe essere applicato questo articolo. La parte tralasciata dall'onorevole Pianell è questa: *che abbia comandato durante per lo meno una campagna*.

In tutto ciò vi è dell'indeterminato che bisogna precisare meglio, prima di prendere una decisione di tal natura, che riflette precisamente la più alta carica dell'esercito. E ciò è degno di essere trattato come l'alta materia merita, appunto per evitare le mancanze di riguardo, le

omissioni, i dubbi, le incertezze che potrebbero essere la naturale conseguenza di una determinazione un po' affrettata, e non abbastanza studiata.

L'onor. Pianell propone che alla clausola di aver comandato un'armata od un corpo d'armata ne venga aggiunta un'altra, e cioè che tale posto sia accordato, o meglio possa essere accordato a coloro che hanno comandato un corpo d'armata od abbiano avuto il comando dell'artiglieria e del genio in campagna.

Siccome la legge che ora è in discussione, se verrà accolta, può e deve, o dovrebbe almeno, avere una durata lunghissima come è generalmente desiderabile per un Codice di questa natura, bisogna pur intenderci bene anche su questa questione del comando di artiglieria e del comando del genio in campagna; poichè io credo che è da determinarsi bene se le funzioni in avvenire del comando di artiglieria e del comando del genio in campagna (comando generale s'intende), saranno perfettamente analoghe a quelle che erano in passato, appunto perchè l'esercito non è più composto di un'armata sola, ma di parecchie.

Ciascuna armata avrà dunque il suo comandante d'artiglieria e del genio, ed allora perchè non si verrebbe anche a dare la possibilità di ottenere il grado di generale d'esercito ad un tenente generale che avesse comandato l'artiglieria od il genio di un'armata.

E, fra le altre cose, è da discutersi bene se le funzioni del comandante generale d'artiglieria o del genio all'esercito siano, direi, più dirette che quelle dei comandanti di artiglieria o del genio di un'armata.

Il grande riparto di guerra per l'avvenire sarà l'armata, e quindi può succedere che un comandante generale di artiglieria o del genio all'esercito (che sarà del resto pur sempre un generale di alta autorità, senza dubbio) possa avere un impiego che non corrisponda a quello più immediato che avrebbe in un'armata.

Trattasi adunque di questioni che meritano di essere molto studiate, perchè assolutamente, malgrado tutto il desiderio che potrei avere di accettare una proposta che parte dall'onorevole senatore Pianell, non vorrei fare cosa la quale potesse da una parte legare il Governo in un modo non corrispondente forse ai bisogni dell'avvenire; dall'altra parte non

vorrei nemmeno proporre od accettare così incidentalmente una disposizione che finora non ha figurato in nessuna legge, che era solamente in un regolamento, e che per regolamento si può continuare a mantenere se sarà il caso; ma che una volta fosse introdotta, ripeto, in questo disegno di legge, legherebbe il Governo in un modo di cui non si potrebbero prevedere le conseguenze.

Dunque, per riassumermi, siccome anche per ciò che riguarda questa questione, dobbiamo fare una legge la quale possa soddisfare nel miglior modo l'esigenza dell'avvenire: osservando che la proposta dell'onor. senatore Pianell sussiste anche nel regolamento di avanzamento, ritengo che sarà meglio lasciare le cose come sono, e non inserire niente al riguardo nella legge organica, non avendo l'una cosa nulla che vedere coll'altra.

Una si riferisce alla condizione richiesta per essere generale d'esercito; l'altra è tassativa, d'indole speciale, che dice che la promozione a generale d'esercito non ha luogo che in tempo di guerra.

Io crederei di doverle lasciar parallele, e lasciare al Governo la maggior libertà di azione per spiegare quel criterio che ho accennato sommariamente ieri, che è quello che la promozione di generale d'esercito dovrebbe farsi in due eventualità distinte; l'una nel caso di eventualità di guerra, per poter nominare a quel grado i comandanti d'armata cui potesse toccare; l'altra per non togliere al Governo il modo di ricompensare anche con una disposizione speciale, distinti meriti militari in guerra, di tenenti generali che potrebbero trovarsi in condizione analoga.

Cito un caso solo. Ammettiamo un comandante d'artiglieria o del genio di un'armata, che fosse tenente generale e che potesse ottenere risultati veramente importanti, splendidi, straordinari in un assedio. Non vedo perchè non potrebbe anch'egli ottenere la nomina di generale d'esercito.

Per tutte queste ragioni non mi pare di dover introdurre questa disposizione di legge, e perciò prego l'onor. senatore Pianell di non insistere nella sua proposta, la quale, ripeto, è indipendente dalla legge in discussione.

Senatore PIANELL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIANELL. Io vorrei non oppormi al desiderio dell'onor. ministro, ma le ragioni che ho già svolte m'impongono di non desistere dalla mia proposta.

Poichè il ministro ha parlato di comandanti del genio e di artiglieria, io debbo dire che li ho introdotti nella mia proposta, poichè è cosa che esiste attualmente.

Il ministro ha detto poi che con quell'articolo, il Governo sarebbe legato.

Non mi pare.

Vuol dire che quelli i quali hanno raggiunte le condizioni stabilite nell'articolo, possono non sperimentare le conseguenze di quella specie di diritto che avranno acquistato; e che, dopo 25 o 30 anni di pace, all'aprirsi della guerra, il Governo, non vuol avere le mani legate, può nominare un comandante di corpo a generale d'esercito.

Dunque vuol dire che quelli i quali hanno fatto esperimento non sono calcolati e quelli che non ne hanno fatto alcuno, poichè c'è una differenza enorme tra un esperimento fatto in tempo di pace e quello di guerra, possono essere nominati, o almeno il Ministero vuol avere la mano libera per nominarli.

Io prego il Senato di confrontare i due articoli, quello che l'onor. ministro vorrebbe nella legge e quello da me proposto, e giudicare in conseguenza.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Taverna.

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa al modo di vedere espresso dall'onorevole ministro.

Al momento della mobilitazione (speriamo che i benefici della pace ci sieno per lungo tempo assicurati), al momento della mobilitazione avremo bisogno di destinare un certo numero di generali ad alti comandi quali sarebbero: comandi d'armata, capo di stato maggiore dell'esercito, governatore generale di qualche regione minacciata dall'invasione nemica e simili.

Nel procedere alla designazione di questi generali non si potrà certamente seguire sempre il criterio dell'anzianità, bisognerà prendere chi si crede atto a coprire queste cariche dove lo si trova, e molte volte i prescelti dovranno forse comandare a generali più anziani di loro. Sem-

bra quindi a noi conveniente di poter dare a questi generali prescelti un grado che li metta senz'altro al disopra di quelli cui devono comandare.

È conveniente quindi che questo grado, che si mette a disposizione del Governo (che è quello di generale d'esercito, perchè attualmente non ne abbiamo altri), il Governo sia libero di darlo a chi crede più adatto, perchè se si ponessero delle condizioni al suo conferimento, al momento del bisogno, si potrebbe trovarsi nell'impossibilità di conferirlo e si dovrebbe aspettare che una gran parte di questi generali abbiano acquisito le condizioni che si vorrebbero stabilire.

All'Ufficio centrale sembra più prudente dunque di lasciare le cose come sono ora stabilite.

Certamente se avessimo nel nostro esercito i quattro gradi di generali come vi sono in molti altri Stati, cioè in Austria, in Inghilterra, in Russia ed in Germania, allora starebbe bene.

Questo grado a disposizione del Governo per conferirlo all'apertura delle ostilità sarebbe quello di generale d'artiglieria in Austria, generale di fanteria in Germania, *full-general* (vuol dire generale completo), in Inghilterra, generale del genio o di artiglieria in Russia; allora l'attuale grado di generale d'esercito sarebbe paragonato alla carica di maresciallo, dignità altissima per la quale si potrebbe benissimo stabilire fin d'ora delle condizioni speciali per conseguirla. Come è per esempio, se la memoria non tradisce, in Russia, dove per conseguire il grado di maresciallo bisogna aver vinto una battaglia in rasa campagna.

Ma da noi che non abbiamo questo grado elevatissimo per poter conferire quello di generale di esercito subito al principio della guerra per porre i comandanti superiori al di sopra dei generali loro subordinati, alcuni dei quali potrebbero essere più anziani di loro, bisogna poter conservare la libera disposizione di questo ultimo grado e non vincolarlo con condizioni speciali. Senza dubbio sarà utilissima cosa il giorno in cui si potrà addivenire alla creazione di quel grado intermedio di cui parlai poco fa, ma le condizioni generali nostre mi pare che non lascino grandi speranze che si possa così presto istituire tale grado, e, ripeto, fino a quel giorno pare a me sarebbe poco pru-

dente il voler circondare di condizioni speciali il conferimento del grado di generale d'esercito. Però all'Ufficio centrale sembra più opportuno lasciare le cose come stanno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare verremo ai voti.

Rileggo l'art. 26.

Art. 26.

Le promozioni a tenente colonnello, a colonnello ed ai vari gradi di generale hanno luogo esclusivamente ad anzianità, salvo il disposto dell'art. 30.

A questo primo paragrafo, il signor ministro d'accordo coll'Ufficio centrale propone di sostituire alle parole « ed ai vari gradi di generale » le altre « a maggiore ed a tenente generale ».

Pongo ai voti questo emendamento al primo paragrafo. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Al secondo paragrafo dove dice: « La promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra », il signor ministro d'accordo coll'Ufficio centrale propone che si dica: « La promozione a generale d'esercito ha luogo esclusivamente a scelta e non può aver luogo che in tempo di guerra ».

Il signor senatore Pianell propone invece che a questo paragrafo venga sostituito il seguente: « I tenenti generali possono essere promossi al grado di generali d'armata, qualora soltanto abbiano tenuto prima il comando di un'armata o corpo d'armata, od abbiano esercitato la carica di capo di stato maggiore dell'esercito, od abbiano avuto il comando della artiglieria e del genio in tempo di guerra ».

Pongo ai voti questa proposta del senatore Pianell, che non è accettata nè dall'Ufficio centrale, nè dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti l'emendamento concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale, che ho già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 26, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

È condizione indispensabile per l'avanzamento a scelta l'esplicita dichiarazione della Commissione compilatrice del quadro d'avanzamento che l'ufficiale per la sua coltura e per le sue spiccate qualità militari, morali, ed intellettuali, è veramente meritevole di concorrere all'avanzamento a scelta.

(Approvato).

Art. 28.

L'accertamento del merito per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore dovrà aver luogo per esame, in conformità di programmi stabiliti con decreto reale; l'avanzamento a scelta da tenente a capitano non potrà essere concesso che alle condizioni di cui agli articoli 29 e 30.

L'accertamento dell'idoneità all'avanzamento per anzianità ha luogo nei modi determinati da regolamento approvato con decreto reale.

Le proposte d'avanzamento, tanto per anzianità quanto a scelta, fatte dalle Commissioni o dalle autorità compilatrici dei quadri d'avanzamento, in conformità delle annotazioni sugli specchi caratteristici, dovranno essere approvate da una Commissione di grado superiore a quella che compilò le proposte stesse.

Le proposte d'avanzamento ai gradi di colonnello e di generali dovranno inoltre essere confermate da una Commissione centrale composta degli ufficiali generali che occupano le maggiori cariche dell'esercito.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. A quest'articolo 28, al primo inciso, d'accordo coll'Ufficio centrale io proporrei un'aggiunta che è la seguente:

... fatta eccezione dei tenenti dei carabinieri reali, dei tenenti medici, commissari, contabili e veterinari il cui merito per la scelta sarà accertato mediante esame speciale », e ne spiego subito la ragione.

Nell'art. 28. il primo inciso è stato dettato avendo in vista le armi combattenti, perchè gli articoli 29 e 30 si riferiscono precisamente alla fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Ma si capisce che i tenenti medici, commissari, contabili e veterinari non possono per carattere loro essere inclusi nelle disposizioni della scuola di guerra, ed il loro esame deve essere speciale come si fa già presentemente per i medici e per i veterinari; quindi l'intenzione del Ministero è di conservare a questi esami gli stessi caratteri, poco su, poco giù, che hanno adesso.

Solamente è necessario di fare l'aggiunta, perchè se non si facesse, parrebbe che non si possa ad esempio fare a scelta un capitano medico se non avesse percorso la scuola di guerra.

Io prego dunque il Senato a voler acconsentire a questa aggiunta.

PRESIDENTE. Alla fine del primo paragrafo, dove è detto: « l'avanzamento a scelta da tenente a capitano non potrà essere concesso che alle condizioni di cui agli articoli 29 e 30 », il ministro d'accordo colla Commissione propongono che si aggiunga: « Fatta eccezione dei tenenti dei carabinieri reali, e dei tenenti medici, commissari, contabili e veterinari, il cui merito per la scelta sarà accertato mediante esame speciale ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questa aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 28 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 29.

I tenenti ed i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali abbiano compiuto con esito favorevole il corso di studi alla scuola di guerra, o ne abbiano superato gli esami finali senza obbligo d'averne frequentato i corsi, saranno promossi a scelta al grado immediatamente superiore, quando si trovino nelle condizioni di anzianità stabilite dagli articoli 24 e 25, e sempre quando soddisfacciano alle condizioni volute dall'art. 27.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. L'altro giorno io aveva proposto che per la promozione da tenente a capitano occorresse sempre il passaggio per la scuola di guerra; di fronte però alla diminuzione dell'aliquota data pella promozione a scelta da tenente a capitano, ed alle serie considerazioni che furono esposte in quest'aula, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 29 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 30.

È riservata al ministro della guerra la facoltà di proporre con speciali relazioni a S. M. il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari, o per insigni servizi militari resi allo Stato.

I fatti ed i servizi che motivarono tali eccezionali promozioni saranno pubblicati sul bollettino ufficiale delle nomine del R. esercito.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. D'accordo con l'Ufficio centrale, e dietro la discussione che ha avuto luogo ieri, ho l'onore di proporre al Senato che, mantenendo il testo dell'articolo dell'Ufficio centrale, siano alla fine del primo paragrafo aggiunte le parole che si trovano nel testo ministeriale e che suonano così: « ovvero che possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione a scelta ridonderà a reale beneficio dell'esercito e dello Stato ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro della guerra, di accordo con l'Ufficio centrale, propone che si aggiunga al primo paragrafo di questo articolo quanto segue:

« Ovvero che possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione a scelta ridonderà a reale beneficio dell'esercito e dello Stato ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 31.

Nei distretti i posti vacanti da ufficiali subalterni sono coperti con ufficiali subalterni di fanteria in servizio temporaneo; i posti vacanti da capitano sono coperti con capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio proposti per quel servizio; i posti vacanti da maggiore, da tenente colonnello e colonnello sono coperti per metà con promozioni esclusivamente ad anzianità di capitani, di maggiori e di tenenti colonnelli già ascritti al servizio permanente dei distretti, in conformità del quadro particolare di avanzamento di cui all'articolo 5; gli altri posti vacanti sono occupati da ufficiali delle armi sopra citate, già rivestiti del grado corrispondente al posto da occupare, i quali siano designati pel servizio dei distretti.

Non sono compresi nei posti di maggiore, di cui al comma precedente, i maggiori di fanteria che prestano eventualmente temporaneo servizio nei distretti.

I maggiori ora detti e gli ufficiali subalterni in servizio temporaneo nei distretti concorrono all'avanzamento coi subalterni e coi maggiori di fanteria che fanno servizio presso i reggimenti.

Nessuno degli altri ufficiali ascritti al servizio nei distretti militari, da capitano a colonnello incluso, potrà conseguire la promozione in precedenza ad ufficiali di pari data di anzianità, che prestino servizio nei reggimenti di fanteria e che siano iscritti nel quadro d'avanzamento.

(Approvato).

Art. 32.

I posti vacanti in qualsiasi grado degli ufficiali delle fortezze sono coperti per un quarto con promozioni esclusivamente ad anzianità

nel personale stesso, in base al quadro particolare d'avanzamento di cui all'art. 5; per il resto sono coperti con trasferimenti di ufficiali, già rivestiti del grado corrispondente al posto vacante ed appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

In nessun caso gli ufficiali delle fortezze potranno essere promossi in precedenza di altri ufficiali pari di grado e data di anzianità in servizio permanente nei distretti militari, che siano iscritti nel quadro d'avanzamento.

(Approvato).

Art. 33.

Gli ufficiali del corpo invalidi e veterani sono trattati dagli ufficiali di grado uguale delle altre armi e corpi dell'esercito permanente.

(Approvato).

CAPO VII.

Trasferimenti e promozioni degli ufficiali di stato maggiore.

Art. 34.

I capitani di stato maggiore sono scelti, giusta norme stabilite da apposito regolamento, fra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali abbiano compito con distinzione i corsi della scuola di guerra, ed abbiano effettivamente comandato, almeno per un anno, nella propria arma col grado di capitano una compagnia, uno squadrone od una batteria.

(Approvato).

Art. 35.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori delle predette armi, provenienti dai capitani di stato maggiore, od anche direttamente fra i capitani di stato maggiore a cui spetta la promozione per effetto del disposto dall'art. 38.

(Approvato).

Art. 36.

I tenenti colonnelli di stato maggiore provengono dai maggiori di stato maggiore pro-

mossi tenenti colonnelli nel corpo, e dai tenenti colonnelli delle altre armi i quali abbiano già servito come capitani o maggiori nel corpo di stato maggiore.

(Approvato).

Art. 37.

I colonnelli di stato maggiore provengono dai tenenti colonnelli di stato maggiore promossi colonnelli nel corpo stesso e dai colonnelli delle altre armi, i quali abbiano già servito come tenenti colonnelli o maggiori nel corpo di stato maggiore.

(Approvato).

Art. 38.

I capitani di stato maggiore, sempre quando soddisfacciano alle condizioni volute dall'articolo 27, sono promossi maggiori per turno di anzianità nel corpo di stato maggiore o nell'arma di provenienza quando si trovino nel primo terzo del ruolo generale di anzianità dei capitani dell'arma di fanteria, senza pregiudizio del diritto che potrebbe loro spettare di essere promossi a scelta nell'arma di provenienza per effetto del disposto dell'art. 29.

Ad ogni modo il numero dei capitani di stato maggiore promossi a maggiori nell'arma di provenienza dovrà esser computato nel quarto devoluto alla scelta a seconda del prescritto dall'art. 25.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Per effetto della variazione portata ieri all'art. 25, bisogna al primo paragrafo alle parole « primo terzo » sostituire « primo quarto » e nel secondo paragrafo al « quarto » sostituire il « quinto ».

PRESIDENTE. Il signor ministro d'accordo coll'Ufficio centrale propone che nel primo paragrafo, invece di dire « si trovano nel primo terzo del ruolo d'anzianità » si dica « nel primo quarto ».

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

E nel secondo paragrafo alle parole « computato nel quarto » si dica « nel quinto ».

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 38 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 39.

I maggiori ed i tenenti colonnelli di stato maggiore sono promossi rispettivamente tenenti colonnelli e colonnelli nel corpo di stato maggiore o nell'arma di provenienza.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. Io volevo fare una domanda all'onorevole signor ministro che in fondo ha più rapporto coll'altro articolo che con questo perchè si tratta dal ritorno all'arma di provenienza, ritorno ormai entrato nell'animo di tutto l'esercito, e malgrado certi vantaggi che ci potevano essere a percorrere le varie armi per avere negli alti gradi dell'esercito degli ufficiali che tutte le conoscessero, capisco che non si può andare contro una corrente così stabilita.

Una tale disposizione però mi porta a pregare l'onor. signor ministro a volermi dire se non sarebbe nella sua intenzione per le armi di artiglieria e del genio di studiare la loro separazione in parte tecnica e parte combattente.

È evidente che al giorno d'oggi queste armi, benemerite, come tutte le altre, si troveranno in una condizione difficile.

Non bisogna dimenticare che gli studi che si fanno per queste armi sono due volte e mezzo più intensi, per numero d'anni, di quelli necessari per le armi di linea. La conseguenza di ciò è che pegli ufficiali dell'artiglieria e del genio, gli esami finali della scuola di guerra, non possono avere un grande valore.

Il corso della scuola di guerra è di due anni, cioè ugual numero d'anni, degli studi fatti dagli altri ufficiali di linea. Per l'artiglieria e il genio invece sono due su sette, poichè già si fanno cinque anni prima di essere ammessi definitivamente in dette armi, specialmente ora che la scelta è tutta basata sull'esame, queste considerazioni avranno molto peso.

D'altra parte fra gli ufficiali di artiglieria e genio che hanno ricevuto una maggiore istruzione, dovrebbe essere maggiore il numero dei concorrenti alla scuola di guerra, e siccome a non tutti può essere concesso di concorrere alla scuola, poichè altrimenti non si farebbe più il servizio, è sicuro che ci saranno degli ufficiali di artiglieria e genio che si vedranno scavalcati nell'avanzamento a scelta, avanzamento al quale avrebbero forse potuto aspirare più facilmente che altri.

Per queste ragioni, io credo che sia giunto il momento di pensare a separare in queste armi le due carriere.

Io credo che nella parte combattente dell'artiglieria e del genio, ma specialmente dell'artiglieria, che si trova più in contatto con le altre armi, convenga limitare gli studi al necessario pel loro servizio, mentre per la parte tecnica dell'arma, con corsi superiori di scuole d'applicazione si potrà arrivare alla indispensabile speciale coltura.

Nessuno più di me desidererebbe che la coltura di queste armi fosse conservata quale fu sempre e non soltanto questo vorrei, ma vorrei, pure che la coltura delle altre armi potesse portarsi a quel livello.

Però contro la necessità delle cose non si va.

Con l'art. 15 si è cercato di elevare il livello degli studi per l'ammissione alla scuola di Modena ed io auguro all'onor. ministro che trovi modo di reclutare giovani che abbiano tutti o la licenza liceale o quella d'istituto tecnico, ma pur tuttavia è materialmente impossibile di elevare il grado d'istruzione di tutta la massa degli ufficiali a quella di alcuni corpi speciali. D'altra parte è necessario che l'affiatamento tra i diversi corpi si faccia ogni giorno più intenso. Malgrado si sia fatto un ruolo unico, le carriere sono sempre diverse e tendono solo ad unificarsi all'ultimo momento. Ma bisogna che a questo punto arrivino tutti più o meno nelle stesse condizioni, ed io, perciò prego l'on. Ministro di dirmi se non sia nella sua intenzione di studiare la separazione delle carriere in parte combattente e in parte tecnica. Lo prego nello stesso tempo, pur considerando i riguardi da aversi agli ufficiali di artiglieria e genio che hanno fatto finora il corso della scuola di guerra senza risentirne vantaggio, a non pretermettere quelli di altri ufficiali che essi pure degli studi

elevati ne hanno fatti, di mettere le cose in modo che ciascun si trovi il più possibile al suo posto e che la legge, mentre tende a diminuire dei malumori, non ne porti qualcuno nuovo.

Questo lo dico quantunque io creda che in fatto di malumore si esageri molto, specialmente quando si viene in quest'aula serena a parlare di malumori seri, gravi nell'esercito, che effettivamente nessuno di noi crede che esistano e sopra tutto non intaccano per nulla il morale dell'esercito seppure ve ne sono. (*Bene, benissimo, approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Sono lieto dell'occasione potermi dall'onor. senatore Morra di rispondere al quesito da lui mosso.

Ma prima di tutto prendo con compiacenza atto della chiusa del suo discorso. Io credo che ha perfettamente ragione. Dei malumori e delle sperequazioni ce ne sono state, è impossibile negarlo, ma io credo che per questo il morale dell'esercito non ha menomamente sofferto, e concordo pienamente con lui in queste considerazioni.

In quanto alla separazione delle carriere nell'artiglieria e nel genio, l'onor. senatore Morra ha parlato ad un convinto; e lo posso dire tanto più, che, relatore alla Camera dei deputati di un disegno di legge per modificazione all'ordinamento all'esercito nel 1887, ho appunto espresso allora questo desiderio e questa raccomandazione a nome della Commissione al ministro della guerra; quindi sono convinto davvero, e so bene che non si può pretendere che un ufficiale d'artiglieria sia enciclopedico, non si può colla vastità degli studi che ci sono adesso, coi progressi che si fanno ogni giorno nelle armi e nelle scienze, pretendere di continuare sempre per quella via, volendo ottenere che i nostri ufficiali di artiglieria, ed anche del genio, dove ci sono tante e così varie specialità, sieno ugualmente buoni in tutti i rami del loro servizio.

Questo per me, mi si perdoni la parola, mi sembra un assurdo. Quindi io sono assolutamente disposto, se resterò al Ministero, di pormi sulla via adesso indicata dall'onorevole senatore Morra.

Non mi nascondo che è una cosa non tanto facile, perchè vi sono contro, oltre la questione

di certe idee dalle quali bisogna difendersi, difficoltà pratiche, difficoltà materiali di esecuzione. Anzi queste difficoltà sono state una delle cause per le quali ho acconsentito alla proposta del ruolo unico, perchè, appunto mi ricordo che il senatore Mezzacapo, se non isbaglio, quando si discuteva nell'Ufficio centrale, era anche egli del parere che si dovesse procurare di arrivare a questa separazione; ma visto che è una cosa che non si può combinare da un momento all'altro dissi: piuttosto che prendere l'impegno di farlo di un tratto, col pericolo di far cosa non abbastanza ponderata che potrebbe più tardi produrre inconvenienti, dissi, aspettiamo.

Ma, ripeto, posso assicurare l'onor. senatore Morra che, se resterò al Ministero, questa sarà una delle mie cure principali, perchè son persuaso della necessità della cosa.

Quanto alla sua raccomandazione relativa all'influenza che possono avere gli studi che hanno questi ufficiali delle armi speciali in confronto degli studi della scuola di guerra, essa è tale che bisogna tenerne conto, nella modalità della ammissione di questi ufficiali alla scuola, per fare in modo che non avvengano ingiuste speranze.

Io capisco che non sarà facile che quei che vogliono andare alla scuola di guerra, ci trovino tutti posto; ma è già un progresso che si è fatto. Ripeto però che faremo tutti gli studi necessari affinché l'inconveniente sia il minor possibile; d'altra parte non bisogna perdere di vista che, se è vero che questi ufficiali delle armi speciali hanno fatto studi più profondi, la scuola di guerra nel suo istituto stesso ha in vista degli studi di altra natura, per i quali gli ufficiali di artiglieria e genio sono più preparati, è vero, dalla ginnastica dell'intelligenza che hanno fatto all'accademia e alla scuola di applicazione, ma sono studi di altra natura più generale, che hanno importanza grandissima tanto per gli ufficiali d'artiglieria e genio, quanto per le altre armi, malgrado che quelli abbiano avuto già degli studi seriissimi d'altra specie nei loro corsi primitivi.

Quindi, conchiudo, non posso che associarmi all'onor. Morra in tutto quanto ha detto, e della sua raccomandazione terrò il massimo conto.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. Ringrazio l'onorevole ministro e confido pienamente nella sua energia e abilità perchè arrivi alla soluzione della questione in quanto all'artiglieria e genio, e che la credo ormai diventata matura.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Ho preso la parola per dire di associarmi intieramente alla opinione del senatore Morra.

La questione di far rientrare gli ufficiali di artiglieria e genio, promossi per il merito speciale della scuola di guerra, nell'arma di provenienza, senza che ne risenta l'amor proprio di quegli ufficiali, è un po' difficile. Come diceva bene il senatore Morra, la difficoltà sta nella natura delle cose. Ma se si facesse la separazione dei combattenti dai tecnici, questa difficoltà sarebbe eliminata.

La questione oggi da che nasce? Nasce dacchè l'ufficiale che ha acquistato meriti speciali per la scuola di guerra, nel rientrare in quelle armi speciali, si trova messo innanzi ad ufficiali che hanno meriti, per quelle armi, ben maggiori per cognizioni tecniche acquistate. Mentre che, quando fosse fatta la separazione, l'ufficiale combattente di artiglieria o del genio sarebbe alla pari di un istrutto ufficiale di fanteria o cavalleria, per la parte che riguarda il combattimento. Fatte allora queste equiparazioni di colture, non vi è più difficoltà.

Sono lieto di vedere, che l'idea espressa dal senatore Morra sia stata accolta dal Ministero, nè me ne meraviglio, perchè questa misura faceva parte della legge sull'avanzamento presentata dal ministro Ferrero, di cui era segretario generale il ministro attuale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 39.

(Approvato).

Art. 40.

Gli ufficiali di stato maggiore di qualunque grado possono essere trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

(Approvato).

Art. 41.

Nessun colonnello di stato maggiore può essere promosso maggior generale se non ha

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1829

effettivamente comandato come ufficiale superiore nell'arma di provenienza, e per uu tempo complessivamente non inferiore a due anni, un reparto di truppa.

(Approvato).

TITOLO III.

Cessazione degli ufficiali dal servizio attivo e avanzamento degli ufficiali in congedo.

CAPO VIII.

Limiti di età per la permanenza degli ufficiali in servizio attivo.

Art. 42.

Gli ufficiali che hanno raggiunto l'età indicata per le varie armi e corpi nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente e saranno d'autorità collocati in riforma o riposo. Potranno essere collocati nella posizione di servizio ausiliario coloro tra essi che saranno riputati idonei a prestare alcuni dei servizi specificati dall'art. 5 della legge 17 ottobre 1881, n. 435, serie 3^a.

G R A D O	Stato maggiore generale (1)	Corpo sanitario » di commiss. » contabile » veterinario
	Stato maggiore Carabinieri reali Fanteria Cavalleria Artiglieria Genio	
Tenenti generali .	65	—
Maggiori generali	62	65
Colonnelli . . .	58	62
Tenenti colonnelli	56	58
Maggiori . . .	53	55
Ufficiali inferiori.	48	52

(1) Non sono compresi gli ufficiali generali medici e commissari, i quali sono contemplati nella seconda colonna di questa tabella.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. Io dichiaro che darò il mio voto contrario a questo articolo di legge che assegna agli ufficiali i limiti d'età per la loro permanenza nell'esercito.

Il ministro della guerra e l'Ufficio centrale portano a sostegno di questo articolo, se ho ben capito, due ragioni, cioè: la prima, di procurare all'esercito una buona costituzione di quadri, facendo sì che gli ufficiali abbiano qualità fisiche, morali ed intellettuali non inferiori a quelle richieste dal grado che occupano; la seconda procurare agli ufficiali una carriera aperta in modo da farli sperare un avvenire lusinghiero.

Ebbene, o signori, io nego che le disposizioni contenute in questo articolo siano tali da dare i risultati sperati dal signor ministro della guerra.

E prima di tutto è da notarsi che approvando il Senato questo articolo, stabilirebbe per gli ufficiali dell'esercito una regola che è perfettamente contraria a quella che la provvidenza ha già fino dalla creazione, molto provvidamente stabilito per tutti gli esseri viventi, e che tuttora mantiene a dispetto di tutti gl'*indovini ed auguri*, voglio dire la regola di non fare mai saper oggi ad alcuno quello che sarà di lui domani.

Ed è appunto la fiducia, la speranza, e se vogliamo, la preoccupazione di ciò che potrebbe accadere domani che tiene desti gli ufficiali, che li eccita a ben condursi, che li spinge a perfezionarsi nell'esercizio del loro mestiere, nell'esercizio del comando loro affidato, di cui la più esatta, la più perfetta esecuzione può essere appunto da oggi a domani di grandissimo interesse, io dico anzi di interesse supremo per la patria.

Ma se voi, o signori, dite agli ufficiali: nel tale anno, nel tal giorno la vostra vita militare sarà inesorabilmente troncata; io credo che quel giorno sarà assai lontano, quando questi ufficiali si sentiranno presi da malessere, parrà loro d'essere già ammalati, e moralmente moribondi. Come tali trascineranno la loro esistenza fino all'ultimo momento; e come tali (e questo è il lato più brutto) saranno considerati dai loro dipendenti, lo che non contribuirà certamente a corroborare i sentimenti di stima, di rispetto, di fiducia che gli inferiori debbono sempre nutrire verso i loro superiori.

Io credo che sarà anzi una specie di cancrena che roderà la costituzione di quei quadri che il signor ministro vorrebbe migliorare.

Si avvererà spesso il caso in cui si vedranno

sparire dai ruoli dell'esercito ufficiali di merito, ed io ne conosco parecchi, i quali ad onta della loro età avanzata potrebbero ancora rendere utili servizi. E si avvererà anche l'altro caso in cui altri che nell'interesse del servizio dovrebbero esserne eliminati, saranno tollerati finchè l'ultimissima loro ora non sia suonata.

Ma poi; quando si mostrasse all'orizzonte imminente, inevitabile una guerra, che cosa vorreste voi pretendere da tutti quei moribondi?

A coloro i quali ad onta della loro età che li avvicinerrebbe a quel giorno fatale, fossero pure in grado di poter sopportare le fatiche di una campagna, avreste voi il coraggio di dire: andate, fate da bravi il vostro dovere e se le palle nemiche vi risparmiarono, non vi risparmieremo noi, perchè appena finita la guerra vi metteremo in ritiro.

Io credo che, ad onta di tale promessa non molto lusinghiera, il loro dovere lo farebbero ma credo che lo farebbero meglio se sapessero, finita la guerra, di poter continuare nel servizio.

Fu detto, e mi pare dall'onor. Ricotti, che il sistema della cessazione dal servizio per ragione di età, lo hanno i magistrati.

Ma io credo che non possa farsi un paragone fra un ufficiale ed un giudice.

Un giudice nell'esercizio delle sue funzioni dev'essere tenuto dal ministro di grazia e giustizia in uno stato di tanta indipendenza da non tollerare di essere tocco nemmeno al momento di andare in ritiro.

L'ufficiale deve invece tanto dipendere dal ministro della guerra, non solo da eseguire puntualmente e sempre i suoi ordini, ma quasi direi da cercare di indovinare e prevenire le sue intenzioni.

Un giudice nell'esercizio delle sue funzioni, piuttosto che un uomo è un mito, il quale fino all'ultimo giorno della sua carriera, emette i suoi oracoli senza che coloro ai quali si riferiscono lo abbiano mai veduto, nè sappiano neanche come si chiama.

Un ufficiale al rovescio, una gran parte del suo prestigio lo deve appoggiare alla sua presenza, alla sua persona colla quale deve occuparsi sempre e fino all'ultimo giorno del benessere, dell'istruzione, dell'educazione de' suoi dipendenti per averne in contraccambio sem-

pre e fino all'ultimo giorno stima, rispetto e fiducia.

So che questo sistema è stato adottato per l'armata, voglio dire per la marina militare, e la relazione dice: « risentendone anzichè un turbamento, un vantaggio » la quale asserzione, mi permetta l'onorevole signor ministro della guerra, a me pare sia un po' anticipata.

Il tempo e le circostanze ci diranno se ciò che si fa sia veramente vantaggioso, o se gli inconvenienti che ne verranno consigliati di rinunciarci.

Io credo piuttosto a questo.

Io so che questo sistema della cessazione dal servizio è stato pur adottato in Inghilterra del quale non parlerò, perchè l'organizzazione è troppo diversa dalla nostra; so che è stato anche adottato dai francesi fin dal 1836; ma se non consta, come dice la relazione, che abbia dato luogo ad inconvenienti, non consta neanche, dico io, che abbia prodotto vantaggi rimarcabili.

Comunque sia però, gli altri Stati d'Europa non l'hanno; e i loro governi regolano la sorte dei loro ufficiali sopra criteri di cui sarebbe bene potere imitare sempre l'esempio. La regolano, voglio dire, ispirandosi prima di tutto all'interesse dell'esercito, e poi al bene di quelli ufficiali bravi i quali, sebbene non più in età fresca, possono ancora rendere servigi preziosi all'esercito.

Il signor Valfrey, scrivendo del famoso processo che ebbe luogo a Berlino contro il conte Arnim, dice del governo dell'imperatore Guglielmo e dell'imperatore stesso che, prima di lasciarsi indurre a mettere a riposo un funzionario civile, o prima di togliere ad un ufficiale il comando di cui era investito, bisognava provare in modo assolutamente evidente che quei funzionari erano assolutamente incapaci di rendere quei servizi che si aspettavano da loro.

Parole d'oro che dovrebbero stare, come credo che staranno, scritte a caratteri cubitali sempre davanti agli occhi dei nostri ministri.

Ciò detto per evitare di andare incontro agli inconvenienti a cui ci porterebbe l'approvazione di quest'articolo, io vorrei che l'onorevole ministro della guerra che ha promesso di accettare degli emendamenti a questa legge, vi rinunciasse; e si tenesse la facoltà che la legge

gli accorda, di mettere a riposo gli ufficiali quando non sono più atti a servire.

Vorrei che si tenesse questa facoltà, piuttosto che affidarla a quest'articolo di legge, che l'eserciterebbe in modo automatico, come potrebbe fare un contatore; la qual cosa a me pare poco conveniente se si considera la qualità, la serietà, la dignità delle persone a cui questo contatore dovrebbe essere applicato.

Vorrei che il Governo (e qui dichiaro che con la parola Governo non intendo alludere alla persona dell'onorevole Pelloux che so essere animato da sentimenti di perfetta giustizia, ma alludo ad un ministro ipotetico che potrebbe venire dopo di lui; vorrei che il Governo si limitasse ad usare di questa facoltà nell'interesse dell'esercito e degli ufficiali e non ne abusasse per spirito di parte, come altra volta è accaduto, nè per rancori che sarebbe ancor peggio, nè per favori personali.

Allora sì che i quadri avrebbero intera la elasticità desiderata dal ministro della guerra; allora sì che gli ufficiali buoni e bravi avrebbero aperta quella carriera, che, come vuole la relazione, dovrebbe condurli ad un avvenire lusinghiero.

Ho detto vorrei che il Governo non abusasse della sua autorità per favori personali, e dirò meglio per riguardi personali. Ma io temo fortemente che vi si troverebbe indotto se quest'articolo che si discute, fosse approvato e lo fosse anche l'articolo susseguente, il quale darebbe certissimamente luogo ad esagerazioni, a longanimità, le quali farebbero un brutto contrasto colle disposizioni draconiane di quest'art. 42 e tenderebbero ad ostruire, anzi ostruirebbero quella carriera che l'onorevole ministro vorrebbe vedere aperta.

Io comprendo e rispetto, poichè sono chiarissime e rispettabilissime, le ragioni che potrebbero indurre a fare un'eccezione alle disposizioni dell'art. 42, per il primo aiutante di campo del Re, e per il capo dello stato maggiore generale, ma per i comandanti di corpo e neanche per quelli che dovrebbero essere designati come generali d'esercito, io credo che ragioni speciali non ce ne sono.

Le ragioni edotte dall'onor. ministro della guerra a sostegno di questo articolo sono applicabili a tutti gli ufficiali, e sono (notate bene) quelle stesse da me dette per combattere que-

sto articolo 42, le quali se son buone per essere applicate ai comandanti di corpo, che in fondo sono i più avanzati di età, dovrebbero esserlo anche per tutti gli altri ufficiali.

Ma il movente principale, o unico, stavo per dire, che ha portato questo articolo davanti al Senato lo trovo spiegato da queste parole della relazione.

« Se tale eliminazione è facoltativa come succede colla legge attuale per tutti i gradi, la sua pratica attuazione riesce assai delicata ed irta di difficoltà di varia natura, difficoltà imputabili alla natura delle cose e non certo alla mancanza di sentimento di responsabilità o debolezza di chi è chiamato ad applicar la legge ».

Mi perdoni, onorevole signor ministro, ma quali sono queste difficoltà così difficili a superarsi, da consigliare ragionevolmente il Governo a far getto della delicatissima ed importantissima attribuzione di chiudere la carriera a tanta brava gente per lasciarne la cura cieca alla loro fede di nascita? Ma il parere di una Commissione composta degli ufficiali generali più elevati in grado e più anziani, alla quale il ministro sottoponesse le ragioni e fisiche e morali ed intellettuali per le quali egli credesse che quel tale ufficiale dovesse cessare dal servizio attivo, non toglierebbero a lui ogni responsabilità e a tutti ogni ragione di credere che la misura non fosse perfettamente giusta? E per quegli ufficiali componenti codesta Commissione non basterebbe che il signor ministro si confortasse del parere dei suoi colleghi ai quali avesse preventivamente sottoposte le ragioni o fisiche, o morali, o intellettuali, per le quali credesse che qualcuno di questi ufficiali dovesse cessare dal servizio?

Io credo che basterebbe. E supponendo anche (supposizione dolorosa a farsi) supponendo che potesse venire al Governo quel certo ministro ipotetico di cui accennavo or ora, se un articolo di legge obbligasse il Governo a rispettare il parere di codesta Commissione a me pare che tutto sarebbe salvato. E questa disposizione non sarebbe nemmeno nuova nella legislazione nostra militare perchè anche attualmente una legge obbliga il ministro della guerra a rispettare le decisioni dei Consigli di disciplina i quali sono convocati dallo stesso ministro.

Si tronchi la carriera di un ufficiale, ma per ragioni giuste ed al momento opportuno. Non

facciamo per carità, come faceva quel proprietario che ordinava al suo contadino di cogliere tutti i frutti del suo campo in un giorno prestabilito e poi si meravigliava il trovarsene in casa alcuni troppo maturi altri troppo acerbi.

Finalmente mi piace di dichiarare che tutto quello che ho detto finora per difendere fino in fondo la carriera degli ufficiali i quali non hanno altro peccato che quello di avere degli anni addosso, vale soltanto per il tempo di pace.

Io credo anzi, che all'approssimarsi di una guerra sarebbe opera eminentemente savia, l'esonerare dal comando dei corpi, delle divisioni ed altri reparti dell'esercito attivo, per destinarli ad altri comandi, ad altre cure, tutti quegli ufficiali i quali non fossero nella pienezza delle loro forze fisiche, qualità indispensabile per poter fare il proprio dovere in faccia al nemico.

Non c'è fra noi chi non sappia che in tutti i tempi da Nembrot, da David fino ai giorni nostri, gli uomini di guerra, giovani e sani furono quelli che poterono compiere le imprese più ardue.

Non vi è fra noi chi non sappia che la vigoria della mente in guerra dipende dalla vigoria del corpo, che le azioni militari vigorose nascono dalle subite e vigorose ispirazioni.

Una mente solida può anche in età matura indicare ed anche dirigere le grandi operazioni strategiche; ma chi deve eseguirle e farle eseguire quando entrano nel dominio della tattica, vuol essere nella pienezza della sua forza.

In poche parole, un uomo debole per gli anni o per imperfezione fisica, sia pure animato dalla migliore volontà mentre può in tempo di pace rendere servizi preziosi, non può, fare il suo dovere sul campo di battaglia.

Nè all'approssimarsi di una guerra, dovrebbe preoccuparvi, o signori del Governo, la presenza nell'esercito di una quantità non indifferente di ufficiali in età avanzata; nè il pensiero che sareste obbligati a farli rimpiazzare da altrettanti, ognuno dei quali dovrebbe assumere un comando superiore a quello esercitato fino allora.

Fatelo senza esitare, perchè chi è in grado di comandare bene una divisione, comanda bene un corpo; chi è in grado di comandare bene una brigata, comanda bene una divisione e così via discorrendo; fatelo e voi rialzerete in modo

portentoso lo spirito di quegli ufficiali e quello delle truppe da loro dipendenti; ma fatelo senza esitare e siate sicuri che ognuno di loro farà per due.

E ben sarebbe stato... ma basta, non parliamo delle cose passate; procuriamo piuttosto di non ricadere in errori già commessi, quando si dovesse andare incontro ad una guerra, perchè sarebbero imperdonabili.

All'approssimarsi di una guerra, ogni mezzo deve essere posto in opra per migliorare e per ringiovanire, per rinforzare la fibra dell'esercito al quale sarebbero esclusivamente affidati i destini del nostro paese. Ma ora in tempo di pace, andiamo cauti, non la facciamo questa innovazione, la quale aumentando il numero delle pensioni, aggraverebbe le finanze e invece di migliorare la costituzione dei quadri, io credo fermamente che la peggiorerebbe perchè verrebbe una dose non indifferente di scoraggiamento e di tristezza nell'animo di una massa d'ufficiali che sono appunto quelli che avrebbero diritto ai maggiori riguardi.

In questa persuasione io prego l'onor. ministro della guerra di voler rinunciare a questo articolo, considerando anche che con questa legge non ha proprio nulla che fare, e ci sta dentro come un articolo intruso.

Io spero che l'onor. ministro della guerra, vorrà accogliere questa mia preghiera per non indurmi nella necessità di essere anche più ardito, per non indurmi nella necessità di dover pregare il Senato di non approvarlo.

PRÉSIDENTE. Il sig. senatore Mezzacapo ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Signori senatori, per la terza volta io sono costretto a ritornare sullo stesso argomento.

Nel primo giorno, m'ingegnai di presentare i danni che arrecavano a questa legge le sue basi principali, cioè: ruolo unico di ufficiali superiori a tenente generale, e limite di età.

Allora guardai la cosa sotto l'aspetto generale, e sviluppai più minutamente il primo dei difetti quando mi fu dato di parlare sul ruolo unico.

Questo oramai è un fatto compiuto, perchè il Senato per alzata e seduta lo ha approvato.

Trovandoci ora a discutere l'altro quesito, io mi sento nella necessità di riprendere la parola

e continuar l'argomentazione da me già in parte svolta.

Questa volta mi sento più rinfrancato e più facilitato nella mia missione, perchè l'on. senatore Angioletti, con l'amore che continua a serbare all'esercito, dal quale è separato da molti anni, ha corroborato la maggior parte delle ragioni che vi esposi nel primo giorno.

Egli ha detto: Voi volete, agli uomini che compongono i quadri, applicare una specie di contatore, ricorrendo così ad una seconda macchina. La mia era raffigurata da un ingranaggio che stritola tutti, e fa giungere alla testa dello esercito mescolati, non dico i cattivi, perchè saranno con altri mezzi eliminati, ma buoni e mediocri. Salirà qualche individualità, ma come un caso isolato.

Alle considerazioni allora esposte, per non ripeterle, ne aggiungerò alcune altre.

Una delle maggiori è quella che, col limite di età, voi mettete alla stessa stregua tutte le armi dell'esercito che hanno bisogni ben diversi. Voi considerate alla stessa maniera la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria, ed allo stesso modo i tecnici dell'artiglieria e del genio, i cui servizi differenziano essenzialmente.

Che un colonnello di fanteria a 58 anni stia ancora a cavallo e guidi il reggimento, lo capisco; ben inteso, mettendo da parte le eccezioni. Ma che un colonnello di cavalleria a quell'età stia alla testa del suo reggimento, con quella vigoria che si richiede oggi, non mi pare facile; ripeto, meno le eccezioni.

Donde la necessità, che per la cavalleria vi sia un limite d'età diverso da quello della fanteria.

Nell'artiglieria e nel genio v' hanno ufficiali combattenti e tecnici.

I primi sono, al pari degli altri combattenti dell'esercito, nelle stesse condizioni di servizio. Potremo, forse, ragguagliarli alla fanteria piuttosto che alla cavalleria, perchè i movimenti dell'artiglieria non sono così vibrati come quelli della cavalleria; oltrechè l'artiglieria combatte col cannone, ed il cavaliere è esso stesso che combatte a cavallo.

Ma è lo stesso dei tecnici?

Il tecnico più si inoltra negli anni, più acquista le cognizioni e l'esperienza pratica che si richiede negli arsenali, nelle fabbriche di armi e nelle fonderie.

Ebbene, coi limiti di età assegnati in questo articolo, l'ufficiale tecnico, quando con lunghissimi studi, con lunghe esperienze, con lunga pratica sarebbe utilissimo al paese, allora per l'appunto gli si dice: sapete, avete studiato, ma andate a casa perchè non sappiamo più che cosa farne di voi.

Ond'è che, per essere logici, volendo mettere il limite di età (escludendo tutte le ragioni per le quali non è ammissibile) dovrete ammettere tanti limiti separati, ma non lo potete più fare col ruolo unico.

Il ruolo unico mette tutti alla stessa stregua; è un livello, è una falce che taglia tutti i papaveri.

Quindi vedete l'incongruenza di mettere insieme queste disposizioni, ruolo unico e limite di età.

Questo per quanto riguarda i differenti bisogni del servizio. Proseguiamo.

Quando si trattò del ruolo unico, io vi feci vedere come sia necessario regolare il movimento delle promozioni sopra l'arma più estesa, sulla fanteria.

Quindi avverrà spessissimo, che quando non vorrete avere nelle armi speciali, a cominciare anzi dalla stessa cavalleria (così pure nell'artiglieria e genio) non vorrete avere, ripeto, ufficiali superiori, colonnelli al di là dei quadri, sarete costretti a ritardare le promozioni,

Che cosa ne verrà? Avverrà che quegli ufficiali cui spettava la promozione, si troveranno cacciati indietro. Intanto essi raggiungono il limite di età e sono mandati via dall'esercito, mentre che se avessero avuto la loro promozione col metodo della separazione perfetta della carriera, avrebbero superato quel limite di età ed avrebbero ricevuto il grado superiore.

Questa è un'ingiustizia flagrante. Lo stesso avverrà per tutte le altre armi.

Ne verrebbe per conseguenza che, per equità, l'ufficiale dovrebbe acquistare il diritto a conseguire il limite di età del grado superiore, ancorchè non abbia avuto il grado.

Ecco un primo ripiego a cui si dovrà andare incontro.

Altro inconveniente. Le esigenze del bilancio pur troppo non permettono di fare le promozioni giorno per giorno, a misura che si fanno i posti; invece esse si fanno con quell'intervallo di tempo che le ragioni di economia consentono.

Ebbene, l'individuo che abbia acquistato il diritto ad una promozione e che sarà tenuto indietro per ragione di bilancio, perde il diritto di rimanere nell'esercito; egli, per non aver ottenuto il grado superiore, non potrà avvantaggiarsi del limite di età inerente al grado a cui aveva diritto: altra ingiustizia.

Dovreste fare le promozioni giorno per giorno, oppure tener conto del giorno in cui l'individuo abbia acquistato il diritto alla promozione, affinché da quel giorno gli sia conservato quello del limite di età del grado superiore.

Ora io domando, con tutta la buona volontà, è possibile tenere costantemente questa bilancia?

Se ciò può sembrare possibile in un corpo ristretto, non lo è in un esercito numeroso come il nostro, con 14 o 15 mila ufficiali, con tanti movimenti giornalieri.

Donde ingiustizie e malumori, che troveranno il loro fondamento nella ingiustizia stessa della legge.

Io non ammetto l'esistenza di quel ministro ipotetico, cui accennava l'onorevole Angioletti; perocchè se venisse, potremmo anche vedere una promozione arrestata, ritardata per favorire quello che viene dopo, a danno di chi precede.

Io non l'ammetto, non credo che ciò avverrà. Sarebbe troppo grande ingiustizia, a danno di un ufficiale.

Aggiungerò altro ancora; non è finita la lista.

Viene il giorno che quel tale si trova ad essere il primo del grado che gli spetta, e sarà uno degli ottimi ufficiali, sarà il migliore forse della classe.

Ma perchè la natura gli ha fatto vedere la luce pochi giorni prima dell'altro che lo segue, il quale potrà esser buono e fors'anche meno buono, ma non al caso di essere mandato via completamente; viene, dico, la falce della fatalità, vi caccia fuori l'ottimo, e con chi lo fa rimpiazzare? Forse col meno buono!

E volete che tutte queste cose non creino un malumore per chi ne subisce le conseguenze?

E dite poi che volete questa legge per lo appunto per distruggere il malumore?

Voi ne aggiungete un nuovo a quello che già la necessità porta.

Un appunto che si fa al sistema attuale, è quello che l'esercito invecchia.

Ma scusino, signori: e che impedimento

mette la legge attuale a rendere giovine l'esercito, quando si voglia?

Un solo è l'impedimento, sono i danari che mancano. Si tiene indietro la selezione, per non aggravare le cifre del bilancio. Epperò, quando si dice: noi abbiamo ufficiali (non negli alti gradi) troppo inoltrati negli anni, si risponderà: mandateli pur via, date i danari e la cosa sarà fatta. Ma i danari non li darete, perchè non potete.

Non è difetto del metodo, è l'impotenza finanziaria che vi obbliga a far così.

Esaminate l'età dei quadri. La legge mette due limiti per i tenenti generali: uno a 68 anni per i comandanti i corpi d'armata, l'altro a 65 per i comandanti di divisione.

Ebbene, di comandanti di divisione a 65 anni non ce n'è nessuno, assolutamente nessuno; un solo ce ne era, recentemente messo in posizione ausiliaria.

Dei comandanti di corpo d'armata che superino il limite di 68 anni, ce n'è uno; che lo raggiungano, non credo che siano più di due.

Questi ultimi voi li conservate con l'art. 43, che è rivolto per lo appunto a correggere i difetti della legge; perchè sentite in voi stessi il danno che fareste all'esercito operando altrimenti.

In questo ha provveduto, in parte la natura con l'inesorabilità delle sue leggi, in parte il ministro della guerra.

La natura, o pur troppo sopprimendoli completamente, o obbligandoli a lasciare volontariamente l'esercito perchè sentivano di non poter rispondere al servizio cui erano chiamati; il ministro della guerra (non l'attuale, ma quelli che lo precedettero), ha fatto il resto. Per questo non è stata necessaria una legge di limiti di età.

Anzi dubito che, quando questi ci saranno, non si farà più nulla e resteranno tutti immobili fino al limite prescritto.

Un certo malessere c'è, ma negli ufficiali superiori, e ne ha dette molto bene le ragioni l'onor. senatore Ricotti. Ciò è dipeso dal movimento avvenuto nel nostro esercito, conseguenza di quello del paese, per cui una quantità di ufficiali, dal colonnello al maggiore, sono presso a poco della stessa età.

Non è una conseguenza della legge attuale, ma delle condizioni in cui ci siamo trovati, e che il sistema attuale avrebbe corretto e sa-

rebbe in caso di correggere, se il bilancio lo permettesse. Il bilancio non permettendolo, l'inconveniente rimane.

Lo stesso può dirsi negli ufficiali inferiori.

Di tutto ciò non si deve dunque accusare il sistema attuale. Si è che, quando un'opinione si è creata, si segue l'andazzo, si è come trascinati dalla corrente, e qualche volta si cade nel fosso senza accorgersene.

Io debbo poi rincarare la dose su quanto ha detto il senatore Angioletti, relativamente agli ufficiali che vedono appressarsi il fine della loro carriera.

Domando: quale sarà la condizione di quei comandanti di corpo di armata, di divisione, di reggimento che si trovino in fine del loro servizio?

Quale è la forza d'animo che potrà avere, quale (non dirò rispetto che avranno potuto ispirare essi stessi) ma, quali saranno i sentimenti con cui saranno riguardati dagli inferiori? Non sarà questo un grave danno morale?

Il movimento di cui parla la legge, sarà fatto successivamente in due anni.

Immaginate ora l'accasciamento morale dell'esercito, con un migliaio di ufficiali che si fanno già condannati, e che intanto sono costretti a rimanere lì, raccomandandosi l'anima perchè sia ritardata quella posizione disgraziata fatta loro dalla pensione, così piccola in rapporto ai bisogni della vita.

Si dice: con la selezione attuale l'ufficiale che va via dall'esercito, si considera come inetto, e se ne va di malumore. Ma, intendiamoci bene: intendete di conservare il diritto di selezione giornaliero, per così dire, o restringervi esclusivamente ai limiti di età? Se intendete di far questo, l'esercito è rovinato; perchè avrete una massa di individui che, dopo i 50 anni, saranno resi impossibilitati a servire e che voi terrete fino al limite di età.

Ma questo non sarà, non è possibile. Allora voi continuerete a fare la selezione dei meno idonei come prima, i quali non se ne andranno di buonumore, solo perchè c'è il limite di età per gli altri. No, essi andranno via nello stesso modo di prima.

Epperò a questi individui che andranno via di malumore, forse per numero minore di prima, si aggiungeranno quelli disgustati dalle ingiustizie da me accennate innanzi e dipendenti

da che, avendo il diritto di raggiungere un grado superiore, non l'hanno potuto raggiungere, o per altre ragioni.

Dunque aggiungerete malumore a malumore, e per di più, quegli individui che avevate conservati e che sarebbe ventura il conservare, li ammazzerete inesorabilmente.

Ebbene, questi non andranno via con rammarico? Di buon umore, no certamente, perchè sentono di avere ancora in loro tutte le qualità per continuare il servizio.

Voi avrete dunque tutti i danni del sistema attuale, con l'aggiunta di tutti quelli che vi apporterà la legge nuova.

Come dissi, la Francia segue questo metodo, ed io dissi pure quel che pensava delle conseguenze che esso poteva aver portato, e che dubito porterà in avvenire.

La Germania segue un metodo diverso, e se essa avesse seguito quello della Francia, avrebbe avuto Moltke dell'età di 70 anni all'inizio della guerra del '70?

L'avrebbe scartato.

L'unità della Germania forse non sarebbe avvenuta, essendo essa dipesa principalmente dalla guerra vinta; e vinta dall'ingegno e dall'abilità di Moltke, non che dall'esercito bene organizzato che aveva tra mani.

Noi non abbiamo la fortuna di avere dei Moltke, ma vogliamo sperare che ne sorgeranno in avvenire: ma arriveranno al posto?

Ne dubito: li stritolerete per istrada, e li cacerete nel nulla.

Si dice, i ministri non possono avere la forza di disfarsi di alcune individualità, arrivate che siano ad un certo punto. Non mi pare, perchè vi ho fatto osservare che la testa dell'esercito è molto più giovane, nella generalità, dei limiti di età fissati nella legge. Dunque ciò non è vero.

A che si ridurrà la cosa? Si ridurrà a qualche individualità.

Ma, quando si è di fronte ad individualità per cui non basta la forza ministeriale, conviene dire che quella o quelle individualità s'impingano per l'opinione che ne hanno l'esercito ed il paese, per le loro qualità, per i servizi resi.

Allora quelle individualità è bene conservarle, finchè la natura ve le lascia; perchè, quando non avranno più la forza di resistere fisicamente

e che conservino la testa, vi saranno utili col l'esempio del loro carattere, vi formeranno l'educazione dei giovani ufficiali, vi aiuteranno nella preparazione della guerra, nell'apprestamento delle difese del paese.

Come vedono, ne ho sviluppate anche troppe di ragioni puramente tecniche, per mettere in mostra i danni che verranno dalla legge presentata, per quanto riguarda i limiti di età.

Ora farò una considerazione che esce dal mio campo, e che devo farla perchè la questione finanziaria, alla quale andremo incontro, non viene ad essere risolta nel senso del bene.

Per la questione finanziaria, l'onor. Ricotti l'altro giorno fece un calcolo che, in questi due anni, il bilancio sarà gravato di un milione.

Non so se sia precisamente un milione; qualche altro più versato in questa materia, fa ascendere la somma a molto di più; certo sarà una somma rilevante.

Io, militare, non me ne preoccuperei, se questa somma dovesse avere per effetto di rendere migliori i nostri quadri. Io direi allora: spendiamo pure, chè il denaro è bene speso.

Ma, nel momento che noi abbiamo tante deficienze nell'esercito, a cui non possiamo provvedere per mancanza di denari, andiamo incontro ad una spesa fatta a danno dell'esercito. È meglio allora che questo denaro lo conserviamo per cose più utili, anzichè per danneggiare i quadri.

L'onorevole Angioletti diceva, che da ora innanzi la carriera dell'ufficiale dipenderà dalla fede di nascita.

Io dico: saranno i registri dello stato civile che regoleranno lo stato dell'ufficiale, non più le qualità del militare.

Questo pensiero mi affligge, è un pensiero che mi avvilita; mentre che dovremmo far dipendere la carriera dell'ufficiale da ben altre considerazioni.

Io ho detto abbastanza. Ma prima di chiudere il mio discorso, non posso lasciare senza risposta una osservazione che mi fu fatta, e che dipenderà forse dal non avere bene espresso il mio pensiero.

Io ebbi occasione di fare il confronto tra l'esercito francese e l'esercito germanico.

Dicevo che l'esercito germanico aveva riportato grandi vittorie, ad onta che avesse generali non giovani alla testa dell'esercito.

Mi si rispose: e i marescialli di Francia?

O mi sono espresso male, o sono stato mal compreso; perocchè parrebbe che io avessi voluto dire, che i generali sono tanto migliori, quanto più vecchi.

Una eresia di questo genere, non l'avrei potuta dire mai.

Io ho detto: non è l'età che fa giudicare gli ufficiali e i generali. Ho detto che si possono conservare le forze fisiche e morali, non in rapporto dell'età, ma delle condizioni effettive.

E siccome queste condizioni fisiche che richiedono nei vari gradi sono diverse, a misura che si va su, per modo che quelle dei generali dei corpi d'armata non debbono essere così vivaci come quelle dei comandanti delle divisioni, e quelle del comandante del corpo d'armata non devono essere pari a quelle del comandante d'armata; così ho detto: l'ufficiale generale non va misurato alla stregua dell'età, ma a quella delle sue forze fisiche, le quali basta che siano proporzionate al servizio che ha da rendere, specialmente quando esse trovansi accoppiate ad un'alta intelligenza ed a grandi qualità morali e di carattere.

Questo ho detto.

Mi si dice: i marescialli francesi erano vecchi. Quasichè avessero dovuto vincere la guerra, perchè molto vecchi.

I marescialli francesi, uomini rispettabili, buoni soldati, erano pur troppo il frutto del sistema; di quella legge, cioè, che io spero non sarà data al nostro esercito; il frutto di quella legge, per la quale tutte le intelligenze erano rimaste stritolate, vittime del contatore.

Dovendo nominare i marescialli, non avevano da prenderli altrove che dalla classe dei tenenti generali, qual era per il sistema vigente.

Orà io capisco che la Francia repubblicana, gelosa dell'autorità che possano acquistare i suoi capi militari, timorosa per gli esempi passati e delle conseguenze di moti politici, non voglia tenere gli alti graduati lungamente al posto. Ma non è così dell'Italia solidamente monarchica, intimamente monarchica nel cuore dei suoi ufficiali e dei suoi generali; questo timore non potendo preoccuparla, essa può seguire il sistema meglio acconcio e più utile all'esercito.

Con questo ho finito. Solo ripeterò che, per me la legge sarebbe buona; epperò, ad onta

che io sia contrario alle sue basi principali, il ruolo unico ed il limite di età, ho cooperato per quel poco che le mie forze consentivano, coi miei colleghi della Commissione ed in Senato, per renderla possibilmente migliore; affinché, ove, ad onta del mio desiderio la legge divenga legge dell'esercito, vi arrivi nelle migliori condizioni possibili.

Ma, nell'essere contrario alla legge per ragioni del ruolo unico e del limite di età, mi occorre di ripetere nuovamente, che il ruolo unico mi fa molto minor paura del limite di età.

Ove il ruolo unico, dopo due, tre o quattro anni manifesti effetti cattivi, o non del tutto soddisfacenti, si sarà sempre in tempo di apportarvi rimedio, senza che l'esercito ne abbia da soffrire; mentre che quella del limite di età è una di quelle leggi, le cui conseguenze si infiltrano nel sangue dei quadri, ed operano come lento veleno. Se ne risentirà il male dopo 15 o 16 anni, e forse non s'indovinerà donde muova quel malessere; tuttavia il malessere ci sarà.

Nella posizione in cui sono di membro di quest'Assemblea, credo un dovere della mia coscienza di dovervi mettere in avvertenza perchè il male non abbia da verificarsi.

Colle mie profonde convinzioni io ho compiuto il mio dovere, come il ministro ha compiuto il suo; il tempo e l'esperienza diranno chi di noi due abbia ragione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Ci vorrebbe ben altra autorità che la mia per far sentire in mezzo al frastuono delle armi, la voce di un borghese. Ma io confido nell'aura serena del Senato e nella sua benevolenza, perchè mi sia almeno permesso di essere ascoltato.

La trasformazione che il servizio obbligatorio ha introdotto negli ordinamenti militari d'Europa, ha sollevati dei grossi problemi, non solo militari, ma civili e sociali, i quali è appena se ora si cominciano a disegnare sull'orizzonte.

Fra i problemi militari certamente il più grosso è quello della carriera militare.

Cento anni fa, e forse appena cinquant'anni fa, il soldato era una professione tanto per la bassa forza, quanto per gli ufficiali; e chi si dedicava a quella professione per tutta la sua vita, non aveva a preoccuparsi nè della sua posizione morale, nè della sua esistenza materiale.

Non dico che si nascesse soldato, ma certo si viveva e si moriva soldato; dalla recluta fino all'invalido tutto era preveduto e provveduto per lui.

Il grande accrescimento degli eserciti ha reagito immediatamente sulla bassa forza; l'impossibilità di tenere sotto le armi contemporaneamente tutti quelli che vi erano chiamati, ha prodotto la riduzione delle ferme.

La riduzione delle ferme ha fatto sparire il soldato di professione; il vecchio *troupier* non esiste più.

Rari sono oggi gli uomini per cui il fare il soldato è un mestiere.

La vita del soldato è oggi un episodio inapprezzabile nella vita di un uomo e che moralmente non lascia in lui che certe qualità sviluppate sotto il regime della disciplina militare: e materialmente non ha quasi nessuna influenza sulla sua esistenza, perchè non lo distrae che per un tempo brevissimo dalle sue occupazioni e non gli impedisce di seguire qualunque altra professione.

Oggi non vi sono più soldati, perchè tutti sono soldati.

Non è accaduto lo stesso per il corpo degli ufficiali. La carriera dell'ufficiale è rimasta una professione, professione gelosa che ne esclude qualunque altra.

Però non è che l'accrescimento del loro numero in proporzione della bassa forza non abbia in una qualche misura reagito anche sopra di loro.

E vi ha reagito in modo, che la carriera militare non offre più a coloro che vi si dedicano, le stesse garanzie, nè le stesse soddisfazioni morali e materiali che avevano per lo passato.

La imperiosa necessità di non permettere un troppo grande ristagno nelle carriere, complicata delle maggiori esigenze per le attitudini, e le difficoltà degli esami, che sono il prodotto del progresso dell'arte militare, hanno prodotto le misure delle quali è questione in questa legge ossia la nomina a scelta e il limite di età.

Queste disposizioni, di cui la prima è già in uso da parecchi anni, non hanno avuto il tempo di produrre i loro effetti ma non possono a meno di produrne e della più grande importanza, tanto sulla condizione sociale degli uomini che si dedicano a quella carriera quanto sulla carriera militare per sé stessa.

Questi effetti saranno di paralizzare l'attività di uomini ancora in età valida, che non potendo più scegliere nessun'altra professione non trovano più in quella che seguivano nè la soddisfazione morale, nè l'esistenza materiale che se ne promettevano; e per questa stessa delusione provata nella loro professione di diminuire profondamente se non di distruggere in essi lo spirito militare.

A proposito di una legge militare io mi occuperò soltanto di questa seconda parte, ossia dell'influenza che queste misure avranno sullo spirito militare.

Nel mio concetto il limite di tempo è nei fati, non ne dispiaccia agli oppositori i quali possono dal punto di vista militare anche avere ragione. Ma vi sono nello svolgimento dei tempi delle condizioni che s'impongono anche alle necessità militari.

Il bisogno di far passare sotto il tirocinio militare il maggior numero d'individui che si possa, tanti quanti ne richiedono le armate moderne, come ha reagito prontamente nella bassa forza per la riduzione delle ferme, deve gradualmente reagire sopra gli ufficiali per il limite di tempo, il quale a mio avviso dovrà divenire col tempo anche più ristretto.

Ripeto: può essere che dal punto di vista assolutamente militare abbia degli inconvenienti, e tutte le considerazioni fatte dall'onor. senatore Mezzacapo, dall'onor. Pianell e dall'onorevole Angioletti, hanno certo un grandissimo peso; ma il modo di mantenere nelle armate moderne ufficiali immobilizzati a vita?

Gli stessi preopinanti riconoscono che una costante eliminazione si deve fare, solamente essi preferiscono che si faccia per scelta. E quindi essi accettano il principio che ha prodotto l'idea del limite d'età. La questione è di giudicare quale sia il metodo migliore.

Intanto il limite d'età avrà già un vantaggio e cioè, che delle due difficoltà ne scioglierà una in quanto che a misura che il limite di tempo si restringerà, gli ufficiali, dovranno e potranno trovare altri impieghi e altre risorse e per conseguenza rimediare allo sconcio di un uomo che sul volgere della vita si vede mancare quelle risorse che s'aspettava dalla sua carriera senza poterne più trovare altre. Ed infatti vi è già qualche paese che ha i limiti di età più ristretti.

Ed in quelli paesi io ho veduto gli ufficiali occupare una quantità d'impieghi e d'uffici nei quali portano il credito del loro valore morale e le loro qualità intellettuali che hanno acquistato nella vita di soldato e trovano per loro stessi una fonte d'attività e delle risorse per migliorare la loro esistenza materiale.

Vero è che al punto di vista militare allo svolgimento di questo processo naturale, vi si oppone la gravissima difficoltà di mantenere la solidità dei quadri.

Evidentemente più i soldati sono mobili, tanto più gli ufficiali debbono essere saldi. Tanto più i soldati sono novizi, gli ufficiali devono essere provetti.

Ora a questo punto di vista, non v'è dubbio che il limite di età e la scelta debbono produrre disastrosi effetti. E quindi al punto di vista militare non si può non tener conto dell'effetto che il limite di età può produrre. Dapoichè la solidità dei quadri non consiste unicamente nel tempo in cui gli ufficiali rimangono in servizio, ma dalle condizioni nelle quali vi rimangono.

Ora bisogna prendere la natura umana per quello che è. I giovani che si dedicano alla carriera, non incominciano dal leggere i regolamenti; ma vi si dedicano per quel prestigio che è attaccato alla carriera militare, per cui ogni soldato crede avere il bastone di maresciallo nella sua tasca.

E questo sentimento accompagna il soldato ui tutta la vita, anzi quel complesso di sentimenti di legittima ambizione, di aspirazioni d'onore e di gloria che si compendiano in quello che si chiama lo spirito militare.

Ora la prima volta che un ufficiale è trascurato nella scelta, queste illusioni incominciano a scemare, ma quando si avvicina al limite di età, esse sono completamente distrutte. E siccome per la forza delle cose una gran parte dei nostri ufficiali dovrà essere trascurata nella scelta, e un'altra dovrà essere colpita dal limite di età, cosicchè vi sarà nella nostra armata una grandissima parte, se non la più gran parte, dei quadri composta di elementi malcontenti e in qualche modo demoralizzati e che, per quanto il sentimento, il dovere possa avere effetto su di loro, avranno però perduto quel complesso di sentimenti che si chiama spirito militare.

Io ricordo che il generale Mezzacapo poneva come dilemma per l'epurazione dell'esercito, o

il sistema della scelta o quello del limite di tempo.

Ora malgrado quanto egli diceva, io malgrado la mia incompetenza, anzi forse col favore della mia incompetenza mi permetto di esprimere una opinione contraria alla sua e cioè che non posso dividere la preferenza data al sistema della scelta.

Anzitutto gli uomini non sono infallibili, neppure le Commissioni militari.

Ma poi è più facile non ingannarsi che persuadere di aver ragione a quelli che sono vittime dei nostri giudizi. E quindi la scelta o bene o mal fatta crea necessariamente degli offesi che sono la peggior specie dei disillusi.

Egli diceva che i nostri caratteri meridionali sono più sensibili e meno sofferenti di certe discipline severe. In nessun caso queste qualità del carattere si manifestano più evidentemente presso di noi come in proposito delle offese. Quel che per altrui è una ferita per noi diviene sovente una piaga insanabile. E queste piaghe col sistema di scelta si moltiplicano troppo per non affettare la sanità del corpo nel quale si producono.

Ma la scelta ha un altro pericolo non meno degno di considerazione. Noi non possiamo ragionevolmente sperare che avremo eternamente dei governi liberali e disinteressati.

Ma noi viceversa dobbiamo sperare che avremo dei governi forti.

Ora un Governo forte e che non fosse abbastanza disinteressato nè liberale con una scelta a larga base quale è quella che si richiederebbe per l'epurazione dell'esercito, in dieci anni fa un esercito alla sua propria effigie e conforme ai suoi fini. Ora questo è un grosso pericolo per la libertà. E questa è la principale, la vera ragione perchè l'Inghilterra ha preferito di abbandonare nei limiti di tempo piuttosto che nella facoltà di scelta, anzichè per il timore delle influenze costituzionali. Quella razza è talmente gelosa della sua libertà che apprende i pericoli più lontani ed è per questa previdenza che le ha conservate ed in questo caso speciale ha preferito questa epurazione cieca ma sicura alla epurazione intelligente, ma più pericolosa.

Quindi la situazione si presenta così, che non potendosi sfuggire, ad una epurazione per la necessità che porta l'ingrandimento degli

eserciti prodotto dal servizio obbligatorio; ed essendo quello propugnato dal senatore Mezzacapo non so quanto conveniente alla costituzione materiale dell'esercito, ma certo meno vantaggiosa alla conservazione dello spirito militare e pericolosa per i suoi rapporti con la società civile ne consegue che conviene accettare l'altro pur cercando di attenuarne se non toglierne via gl'inconvenienti.

E in ciò si riassume la ragione per cui mi sono permesso di prendere la parola, ossia per sperimentare un modo di rendere meno dannoso il limite di età.

Comincio dal primo danno quello segnalato dal generale Mezzacapo, il quale diceva: voi perdetevi le grandi capacità.

Ora le grandi capacità militari sono necessarie in tempo di guerra, perchè le grandi capacità amministrative già sono meno difficili a trovarsi, poi le grandi capacità amministrative anche quando facciano difetto si possono sostituire senza gran danno, quello che non si sostituisce è la capacità di comando.

Le grandi capacità di comando se in un secolo se ne ha una è gran ventura, e quella non bisogna perderla. Dunque la questione delle capacità non riguarda che il tempo di guerra.

Per quello che riguarda la questione della quale io mi preoccupavo, ossia dello spirito militare, evidentemente gli uomini che sono rimandati per limite d'età (avverto che non intendo toccare alla parte economica della questione perchè è una questione così grossa che avrebbe bisogno di essere trattata a parte), io non parlo che in riguardo al loro morale: non rimpiangono certo nè la vita di guarnigione, nè i piaceri poco variati delle manovre, quel che essi rimpiangono, se sono veri soldati e tali che meritino di essere curati, è la perdita di quel non so che di indeterminato che promette la vita militare, e che la vita militare non può mantenere che in tempo di guerra.

Quindi se si trovasse il modo di non distruggere le loro speranze e se si vuole le loro illusioni per questa parte, tutto l'effetto disastroso che può produrre nel loro morale il limite di età sarebbe scongiurato.

In una parola, se l'ufficiale congedato per limite d'età non dovesse ritenere la sua carriera troncata in modo completo ed assoluto e non

escluso per sempre, e talvolta ancora in età valida, dal servizio attivo, evidentemente l'effetto morale del limite d'età sarebbe infinitamente diverso.

Ora io ho cercato di rilevare da tutte queste leggi abbastanza complicate che regolano l'ordinamento del nostro esercito quale sia la sorte riservata agli ufficiali posti in servizio ausiliario, quali secondo quest'articolo potrebbero divenire gli ufficiali congedati, e parmi vedere che possono essere richiamati in servizio.

La legge del 1888 sugli obblighi degli ufficiali in congedo, la quale si esprime così: « In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, e durante lo stato di guerra, tutti indistintamente gli ufficiali in congedo sono costantemente a disposizione del Governo per essere richiamati in servizio ».

Ma poi si affretta di soggiungere:

« Cessato lo stato di guerra, gli ufficiali in congedo, chiamati in servizio, sono ricollocati in congedo, conservando il grado del quale siano rivestiti all'atto del congedamento ».

Dunque questa inabilità costituzionale li segue dappertutto; li segue anche durante lo stato di guerra. Ora voi comprenderete che non vi può essere molto slancio in un uomo il quale per tutto quello che opera non ha altro compenso in prospettiva che il ritorno puro e semplice allo stato di veterano quantunque abbia conseguito un grado superiore a quello che aveva prima.

Quando questa sorte coglie gli alti gradi, ossia quelli che hanno già un'età avanzata, essa si conformerà alle esigenze della natura e non vi sarà un gran danno nè grandi rimpianti; ma se coglie degli ufficiali in età ancora valida, evidentemente vi sarà qualche cosa di crudele nel richiamo al servizio per valersene finchè servono per rigettarli poi, per quanti meriti abbiano potuto conseguire, di nuovo nel nulla.

Ora io dico, se gli ufficiali i quali sono stati congedati per limite d'età, una volta che sono richiamati in servizio per caso di guerra, durante la guerra si guadagnano un grado il quale li riconduce nel limite di età, non c'è assolutamente ragione per rimandarli fra gli invalidi dal momento che le loro condizioni si sono rimesse a pari alla disposizione di legge.

Invece stabilendo per legge che possono es-

sere riammessi di nuovo in servizio ogni ufficiale saprà, che se i suoi meriti e le eventualità della guerra vi si prestano esso non passerà agli invalidi definitivamente se nonchè all'ultimo periodo di età, quale sarà stabilito dalla legge e ogni ufficiale, fino da sottotenente sa che, le sue qualità anche più che la sorte decideranno del suo destino, che non vi sarà una guerra da cui debba essere esente, e che se saprà distinguersi e col favore della sorte potrà aspirare ai più alti gradi della gerarchia.

Mi si è detto: ma questo difatti si fa: dopo le guerre generalmente si fa per legge.

Ora questa è la più grande prova che io ho ragione, perchè se si fa, è segno che si riconosce che si deve fare. Colla differenza però che se voi lo fate dopo una guerra, la questione diventa personale. Se voi rendete giustizia o fate un vantaggio a qualche individuo, esso non ha nessun effetto sul morale dell'esercito, perchè l'esercito non può sapere se questo si ripeterà e come e quando si ripeterà.

Invece se voi lo fate per legge, questa giustizia avrà un'immensa eco nell'esercito, perchè tutti sanno che a pari condizioni avranno lo stesso diritto.

Mi è stato detto che questo sistema imbarazzerebbe le carriere per quelli che sono ancora nel servizio permanente.

Davvero, questa non mi pare ragione che mi trattenga dal fare la proposta, poichè i limiti di età sono relativamente così brevi che gl'intervali di pace consumeranno tre generazioni di queste speranze, senza nessun esito.

Quand'anche verrà la guerra, bisogna che ci sia per condizione che l'individuo che deve rientrare in servizio per godere di questo diritto avanzi di un grado e forse probabilmente di due o tre, perchè se uscito per limite di età in precedenza, facilmente si consumano i due o tre anni che dividono i diversi limiti di età.

Ora non sono i primi venuti quelli i quali anche in guerra passano per due o tre gradi; ed io mi auguro che avvengano molti di questi casi che turbino l'andamento delle carriere; ma nel fatto saranno ben pochi e che in ogni caso nessuno oserebbe di esserne geloso.

Dall'altra parte lo enorme vantaggio che io ho segnalato, è quello di cancellare per sempre questa taccia di invalidità che voi con questa legge oggi mettete sulla fronte della mag-

gior parte dei nostri ufficiali, per me ciò ha un tale valore che anche quando ne dovesse accadere qualche piccolo intralcio nelle carriere, sarebbe ampiamente compensato.

Con questo sistema però io mi felicito che il Governo abbia mantenuto nell'articolo susseguente quelle tali eccezioni.

E qui mi rincresce di parlare contro così grandi autorità come quelle che le hanno oppuguate; ma mi pare che coerentemente a questo concetto che il militare vive di prestigio, vive della fede nella sua carriera, ci deve essere qualcuno che prima di morire non debba abbandonare la spada e senta di poter rimanere al suo posto e che il paese non lo metta da parte come un vecchio strumento inutile.

Dunque mi pare giusto che quando si riduce un personale a otto, dieci, dodici persone, queste muoiano al loro posto.

Quindi per me un sistema che fosse così concepito: limite di età così come è proposto od anche più corto, (perchè avverrà, ed è fatale che avvenga malgrado i suoi oppositori) ma con questo che per esso nessuno sia a priori dichiarato inabile a profittare delle speranze del servizio militare fino al punto di arrivare a quel grado in cui non si abbandona mai più. Dato un tale sistema cosa ne avverrà?

Ne avverrà che tutto il tempo passato sotto le armi rappresenterà un tirocinio sufficiente perchè la solidità dei quadri non sia scossa; perchè ritengo che quando un uomo ha fatto per non meno di venti anni il tirocinio militare per qualunque grado non deve avere più nulla da apprendere e deve essere perfettamente capace di esercitarlo. E quindi i quadri non perderebbero della loro solidità. E d'altronde essi non perderebbero neppure quelle qualità che costituiscono lo spirito militare, e quindi non solo lo stato per il limite d'età non ci priverebbe di nessuna capacità militare ma neppure risentirebbe gli altri danni che se ne apprendono mentre se ne avrebbero tutti i vantaggi voluti.

Io ho riassunto tutte queste idee in poche parole che non rappresentano un articolo, perchè non mi arrischierei di fare un articolo in questa legge, a cui sono così estraneo, ma ho voluto riassumerlo in qualche cosa che mi rappresenterebbe per me un articolo, come io lo desidererei: « Cessato lo stato di guerra, gli uffi-

ciali in congedo per limite di età, che avessero durante la guerra conseguito un grado, per il quale non fossero più colpiti da quella disposizione, sono reintegrati nelle condizioni nelle quali erano prima del congedo, meno l'anzianità che conterà per loro dall'ultimo grado conseguito ».

Io ho espresso così il mio pensiero, che quando avesse probabilità di essere accettato, sarebbe ricomposto da chi sa come farlo.

Quando io mi trovai, non so per quale fortuna, ad essere relatore dell'ufficio centrale del Senato, per una legge analoga per il Ministero della marina; in quella legge, l'Ufficio centrale del Senato ebbe la fortuna di fare accettare qualche cosa di simile per gli ufficiali di marina.

La dizione della legge presentata dal Governo per la marina, era identica a quella del 1887, per gli ufficiali; ma ad iniziativa dell'Ufficio centrale ci fu quest'aggiunta:

(I servizi indicati per gli ufficiali in servizio ausiliario erano così classificati): A. servizi speciali pei quali non sono nell'attuale ordinamento della regia marina stabiliti appositi personali.

B. In tempo di pace affidare loro temporaneamente missioni di servizio.

Vi fu aggiunta una lettera. C. In tempo di guerra impiegarli nei servizi che possono essere affidati ad ufficiali nei quadri attivi.

Questo non dice ancora quello che io domando oggi, è una frase rimasta un po' vaga.

Io non so quale effetto abbia avuto questo articolo sugli ufficiali di marina, ma il concetto che mosse l'Ufficio centrale di allora, è quello stesso che muove me oggi a fare questa proposta, di togliere questo sconcio, di cui i generali Pianell, Mezzacapo e Angioletti hanno fatto vedere tutti i pericoli e i danni, vale a dire quello di avere un grande personale militare, privato d'ogni speranza di carriera, e con una patente d'inabilità per tutta la vita, in una età ancor valida, ma in cui non possono sperare in nessun'altra carriera, e quella nella quale avevano riposta la loro fiducia, non gli dà più nè gli stessi mezzi di sussistenza, nè la stessa soddisfazione. Fu allora che io promisi a me stesso di provarmi a far prevalere questo concetto quando si

presentasse una legge d'avanzamento per l'esercito.

Ho voluto dir questo per scusare la mia indiscrezione di essermi immischiato in una materia che non mi concerne. (*Benissimo*).

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Sarò brevissimo, e procurerò così, più ancora dell'on. Vitelleschi, di far scusare la mia indiscrezione; se prendo a dire qualche cosa intorno all'articolo di cui oggi si parla.

Innanzi che il Senato sia chiamato a pronunciare il suo giudizio sopra una questione che tiene divisa l'opinione di tanti uomini, che pure hanno una singolare competenza nella materia, io credo sia necessario che ciascuno di noi sia posto in grado di valutare le ultime conseguenze finanziarie che deriveranno dall'applicazione dell'articolo di legge che stiamo discutendo.

Importa, specialmente ai di nostri, conoscere in tempo, quali e quanti sieno per essere gli oneri che oggi, o poi, verranno ad aggravare il bilancio dello Stato, dentro un termine abbastanza breve, perchè il Senato se ne debba seriamente preoccupare. Vero è, che gli effetti ultimi di questo provvedimento si produrranno nel volgere di un biennio, ma siccome io credo che noi non dobbiamo soltanto prender cura del presente ed importa forse ancor più che pensiamo al domani, poichè già sappiamo che gli oneri che verranno tra alcuni anni a pesare sul bilancio dello Stato saranno per altro rispetto gravissimi, io penso di non essere indiscreto se mi rivolgo rispettosamente al signor ministro della guerra perchè si compiaccia di favorire al Senato quegli stessi chiarimenti che ha somministrati all'Ufficio centrale. Il quale nella sua relazione ci ha fatto sapere che « a parere dell'on. ministro le conseguenze finanziarie che si produrranno in conseguenza di queste disposizioni di legge saranno assai minori di quanto a prima vista si potrebbe ritenere ».

Sta bene che questi chiarimenti abbiano tranquillato l'animo dell'egregio relatore e de' suoi colleghi, ma il Senato non conosce affatto come stieno le cose, e per parte mia, desidero tanto più di ricevere qualche informazione più precisa dall'onorevole ministro, dappoichè l'ono-

revole Ricotti competentissimo quant'altri mai della materia, ci ha fatto sapere, se ho colto bene a volo le sue parole, che fra due anni cinquecento ufficiali e forse più dovranno andare a riposo, perchè avranno varcato quel limite di età che si vuole introdurre con questo articolo di legge.

Se così è, e probabilmente l'onor. Ricotti sarà rimasto al di qua del vero, ho dovuto necessariamente domandare a me stesso, quale sarà in media la pensione di riposo che si dovrà corrispondere a questi cinquecento ufficiali, tutti di grado elevato, molti de' quali avranno diritto al massimo della pensione, che è di lire ottomila. Penso quindi, o per dir meglio, mi pare di poter supporre, che la media individuale sarà di 3500, e forse di 4 mila lire. La conseguenza sarà dunque questa, che il carico delle pensioni salirà gradualmente fino a raggiungere in due anni la cifra di due milioni di lire!

E non basta ancora: questa misura del riposo forzoso colpirà in ogni anno un numero abbastanza grande di ufficiali che dovranno lasciare il posto, perchè colpiti a loro volta dalla dura legge del limite di età. Se ho capito bene quel che ha detto l'onor. Ricotti, il numero di questi ufficiali costretti in ogni anno a lasciare il servizio attivo sarà almeno un centinaio, e così l'onere annuale delle pensioni dovrà crescere normalmente di quattrocentomila lire, e forse ancora di più.

È possibile, lo ammetto, che io vi abbia esposto numeri e calcoli poco esatti, ma siccome nessuno degli oratori che mi hanno preceduto, ha toccato il tasto poco gradito delle finanze, ed io rimasi colpito da questa sinistra prospettiva di veder gravato il nostro povero bilancio da una passività molto grave, mi è parso, e credo necessario che l'on. ministro della guerra, prima d'andare ai voti, si compiaccia di levarmi questi dubbi dalla mente.

L'onor. ministro mi perdonerà se sono indiscreto, ma siccome gli sforzi del Governo tendono soprattutto ad ottenere ad ogni patto il pareggio del bilancio, spero che non sia per dispiacere al Senato che io mi sia permesso di portare la sua attenzione sull'argomento delle finanze, sempre grave, ma gravissimo su tutti nel momento presente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Pare che l'onor. Vitelleschi creda, che qui sia da scegliere fra due metodi: o quello del limite di età, o quello che egli chiama della scelta, e che risponde alla selezione naturale che si fa attualmente per mezzo della legge delle pensioni.

In questo è caduto in errore. Invece si dovranno sommare le due selezioni: quella che si continuerà a fare, perchè indispensabile per non lasciare sotto le armi uomini invalidi per condizioni fisiche, e l'altra per i limiti di età. Si farà una doppia selezione, che accrescerà annualmente il numero di coloro che esciranno quali per inabilità, quali per limite di età.

Un'altra osservazione.

Pare che l'onor. Vitelleschi faccia grande assegnamento sugli ufficiali usciti dal servizio.

Certamente fra questi, specialmente fra gli usciti per il limite di età, ve ne sarà un certo numero che conserverà tutte le qualità morali, tutta l'energia ed il buon volere per prestare un utile servizio qualora fossero richiamati sotto le armi, essi faranno tutto quel che potranno; ma non potranno non risentire l'accasciamento morale dipendente dalla posizione, non potranno non risentire quell'affievolimento, indipendente dalla loro buona volontà, e ch'è nella natura delle cose.

Un individuo fuori dei quadri dell'esercito, lontano da ogni contatto con esso, non più conosciuto, quando lo richiamate ad un comando non credo che possa prestare grandi servizi.

Si è detto: non perdetevi neppure un generale d'armata, un generale in capo, perchè lo chiamerete dagli ausiliari.

Credo che questa sia una frase, tanto per dire, ma non pensata con serietà. Perocchè, lo ripeto, un individuo che per qualche tempo non sia più a contatto dell'esercito, se sarà richiamato, anche con tutta la buona volontà, non potrà essere lo stesso di prima.

Non bisogna fare assegnamento su di loro più di quello che si può.

Del resto noi dimentichiamo che, per ragioni finanziarie, gli ausiliari li abbiamo ridotti ai minimi termini, perchè gravitavano troppo sul bilancio; li abbiamo passati e ne passiamo tuttodì alla riserva.

Ha fatto bene il ministro ad operare questo passaggio, per molti ch'erano fisicamente inabili al servizio; ma avrebbe dovuto rimpiazzarli

con altri provenienti dall'attività. Non ha potuto farlo, io ritengo, perchè i mezzi finanziari non lo permettono.

Inoltre con un progetto di legge finanziario, gli ausiliari sono stati ridotti a ben misera condizione.

Sommato tutto questo, dove sarà il numero, la qualità, il morale elevato di coloro che sono stati messi in questa condizione? Non facciamo assegnamento più di quello che si deve sopra coloro, che non sono in servizio. Di questo avremo forse occasione di discorrere in altra occasione.

Noi facciamo troppo assegnamento su certi elementi per la formazione della milizia mobile, i cui quadri si chiedono in gran parte a questo sistema. Badiamo, ripeto, a quello che facciamo, non procediamo troppo fiduciosamente; camminiamo pensatamente, per non andare incontro a pericoli.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Quando io ho messo in antagonismo i due sistemi che l'onor. Mezzacapo aveva accennati, non ho inteso di fare allusione a quello che farà di fatto il Governo con questa legge.

Ho fatto allusione a un concetto astratto; vale a dire che necessariamente uno di questi due sistemi si deve imporre.

Se, come io penso, coll'attuale grandissimo numero di ufficiali è necessario, per impedire il ristagno nella carriera e perchè il più gran numero di giovani passi sotto il tirocinio dell'istruzione militare, che sia fatta un'epurazione in un modo qualsiasi, dico, che indipendentemente dalla volontà di chicchessia non ci sono che due mezzi di epurazione, o esagerare quello che esiste ora, che egli chiama selezione, ma che in fatto è una scelta, o aver ricorso al limite di tempo.

Io ho accennato a una situazione di fatto che s'impone, non ho voluto fare allusione a quelli che saranno gli effetti di questa legge.

Ora io ho detto: posto che questa selezione sia talmente fatale che gli stessi oppositori di questa legge si sono affidati alla facoltà che ha il ministro di scegliere per compierla, io ho detto che a me pareva che tanto in riguardo alla società civile come per le stesse convenienze militari presentasse meno inconvenienti il limite di tempo.

Ho riconosciuto peraltro che il limite di tempo aveva gli inconvenienti segnalati dagli onorevoli colleghi e ho creduto di proporre un modo per attenuarli.

Il generale Mezzacapo poi dice che quando gli ufficiali sono stati un certo tempo fuori del servizio, non hanno più le stesse qualità militari e che per conseguenza è inutile che si richiamino in servizio. Ma io faccio osservare che la legge li richiama indipendentemente dalla mia proposta.

Tutte le leggi militari esistenti e questa stessa danno facoltà al Governo in tempo di guerra di richiamare gli ufficiali in servizio.

Ora, il caso che io prevedo e per cui domando questa disposizione, riguarda l'ufficiale il quale guadagna uno, due o tre gradi in guerra, questo ufficiale per questo stesso fatto dà prova che non ha perduto le sue qualità militari ed in conseguenza la disposizione che io invoco è efficace perchè fatta sopra un esperimento del valore e dell'attitudine di quell'ufficiale.

Coloro che si gioveranno di questa disposizione saranno pochi, ma i suoi effetti si rifletteranno sopra tutti gli altri. D'altronde prego l'onor. senatore Mezzacapo a considerare che noi siamo in presenza di una necessità alla quale non si può in alcun modo sfuggire perchè è la conseguenza della *evoluzione delle armate moderne*.

Per me questo è il punto. Gli oppositori non mi pare che abbiano tenuto conto abbastanza di questo fatto.

Io sono perfettamente d'avviso che col sistema dell'onor. senatore Pianell e dell'onorevole senatore Mezzacapo cento anni fa si facevano le campagne napoleoniche e il sistema ha fatto abbastanza le sue prove. Può esso mantenersi oggi? Io non lo credo. È perciò che io, lo ripeto, fra due mali propongo di scegliere il minore. (*Molto bene*).

Senatore MEZZACAPÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MEZZACAPÒ. Mi sarò spiegato male. Io non ho inteso mai di dire, che gli ufficiali in posizione ausiliaria o che sono in riserva non debbano esser richiamati, anzi li credo utilissimi; ma bisogna vedere in che dovranno essere impiegati.

Difatti la legge prescrive, in qualche modo,

quali sieno i servizi ne' quali debbano essere impiegati. Se non che, parendomi che alla cosa si volesse dare un fondamento diverso, ho detto: andiamo adagio e stiamo attenti.

L'onorevole senatore Vitelleschi parla delle evoluzioni degli eserciti moderni. Io credo che l'esercito più moderno dietro cui noi marciamo in seconda linea, sia il germanico, nè credo che vorremo precederlo nell'evoluzione. In Prussia, ch'è alla testa della Germania, si è sviluppato l'esercito in proporzioni immense, ed è per lo appunto colà che, dal 1806, si è iniziato quel sistema che si chiama ora esercito moderno.

Come vedono il sistema è molto antico. Per cui non trovo ragioni per ritrarmi, quando vedo gli inconvenienti che apportano le disposizioni che si vogliono introdurre.

In quanto poi all'osservazione che faceva l'onor. Vitelleschi, dei riguardi che si debbano usare agli ufficiali richiamati, i quali acquistando nuovi titoli per gradi ottenuti debbano averne i vantaggi, siamo pienamente d'accordo; anzi è un'idea che mi sorride, e che credo utilissima per tenere alto il morale di coloro che saranno richiamati sotto le armi.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Prima di ritornare all'argomento della legge dal lato tecnico e militare specialmente, prima di rispondere alle osservazioni fatte oggi, devo dare alcune spiegazioni all'onor. senatore Saracco, che giustamente ha domandato quali potevano essere le ragioni che mi avevano indotto a fare nella relazione ministeriale la dichiarazione che egli ha letto, circa le conseguenze finanziarie del disegno di legge in discussione.

Anzitutto dichiaro che confermo quella dichiarazione; ma la devo accompagnare da dati di fatto, che sono un po' aridi, ed anzi devo citare delle cifre che probabilmente non potranno essere subito ben capite nella loro struttura generale, nel loro complesso; quindi fin d'ora prego il Senato di voler permettere che questi allegati che ho qui in questo momento, e di cui parlerò ora, possano figurare annessi al mio discorso.

Bisogna notare una cosa, ed è, che quando fosse approvato il limite di età, non né verrà

mica uno sconvolgimento di quadri; siamo ben lontani da questo, lo vediamo dagli specchi di cui parlo, trattandosi, lo ripeto ancora, di ottenere una regolarizzazione piuttosto che un vero svecchiamento dei nostri quadri.

Bisogna notare che da parecchi anni, anche senza la legge dei limiti di età, si fanno continuamente delle eliminazioni degli ufficiali più anziani di età, e la Commissione suprema di avanzamento è stata invitata parecchie volte dal Governo a dire quali sono quegli ufficiali i quali debbono essere messi fuori dei quadri dell'esercito attivo, per semplice ragione d'età, o per dir meglio che debbano essere tralasciati negli avanzamenti per questa ragione, il che conduce alla medesima conclusione.

D'altra parte i limiti di età che sono proposti dal Governo, d'accordo colla Commissione, sono talmente elevati che, se con la loro applicazione si dovesse avere un aggravio un po' considerevole, vorrebbe dire che il nostro esercito si trova in una condizione tale d'inferiorità sotto questo punto di vista, che bisognerebbe ripararvi urgentemente.

Ma lo stato delle cose è questo: da calcoli già fatti da parecchi mesi, ed ora un po' variati, come risulta dalle tabelle qui appresso, risulterebbe che al 1° luglio 1892, compirebbero il limite di età, secondo la proposta del Ministero concordata coll'Ufficio centrale, 751 ufficiali, dei quali 455 ufficiali inferiori, 194 maggiori, 59 tenenti colonnelli, 39 colonnelli e 4 maggiori generali.

Non parlo dei tenenti generali perchè l'onorevole Mezzacapo ha già osservato che questi quasi non c'entrano per nulla.

Nell'anno venturo, al 1° luglio 1893, verrebbero a trovarsi negli stessi limiti, e conseguentemente dovrebbero essere passati in posizione di servizio ausiliario o di riserva, 235 ufficiali, dei quali 104 ufficiali inferiori, 78 maggiori, 27 tenenti colonnelli, 25 colonnelli e un sol maggior generale; tra tutti insomma 986.

Bisogna però notare una cosa, ed è, che questi ufficiali, nel biennio che si domanda per la applicazione della legge, han tempo di cambiar posizione, in molti modi; parecchi possono essere eliminati per perdite ordinarie, e ciò ne diminuirà il numero.

Di più, i calcoli sono stati fatti alcuni mesi addietro, e le cifre ora da me indicate hanno

già subito delle varianti, come risulta dagli elenchi che allego. (1)

Inoltre vi sono una quantità di questi che possono nel biennio passare al grado superiore, e quindi non essere più compresi nei limiti d'età.

Ci sono di più quelli delle eliminazioni naturali, cioè tutti quelli che sarebbero stati dal Governo stesso, già coi mezzi attuali, trasferiti in posizione ausiliaria od in riserva.

Ora mandare, in due anni, poco più certamente di 800 ufficiali in pensione non è cosa da spaventare, perchè si trovano compresi in questi anche i movimenti che il Governo farebbe di sua iniziativa se non vi fosse il limite d'età, come lo dimostra ampiamente il fatto stesso che, senza i limiti d'età, nelle annate 1890 e 91, sono stati eliminati dai quadri dell'esercito attivo 813 ufficiali.

Considerando quindi che abbiamo innanzi a noi un biennio, a datar dalla promulgazione della legge, non c'è assolutamente da preoccuparsi. Tanto meno poi per il seguito, su cui si può essere assolutamente rassicurati, contro soverchi aggravii per le pensioni, come risulta dalle tabelle precedenti.

Io non posso andare oltre su questo argomento, ma con questi dati ognuno potrà vedere come stanno le cose; mentre ripeto che, se coi limiti di età che sono proposti, si andasse contro una grossa spesa per pensioni, ciò vorrebbe dire che l'esercito sarebbe in tali condizioni disastrose di quadri che richiederebbero l'assoluta approvazione di questo limite di età, qualunque fossero le conseguenze a cui si dovesse andare esposti.

Ma fortunatamente la situazione non è tale da preoccuparci affatto.

Passerò ora a rispondere un po' partitamente ai vari oratori sulla parte tecnica militare.

Ma prima, un'altra osservazione ancora.

L'onorevole senatore Saracco ha fatto un calcolo di 4000 lire di pensione media, calcolo che credo sia molto esagerato. Basta prendere la ripartizione che ho dato adesso.

Io ho detto che gli ufficiali si trovano ripartiti così: per esempio, dei 751 che raggiungebbero i limiti d'età a luglio prossimo, 455 sono ufficiali inferiori, quindi il massimo grado cui

(1) Vedi allegati alla fine di seduta.

sono pervenuti è quello di capitano che ha una paga di 3200 lire annue; i maggiori sono 184, hanno una paga di 4400 lire, ecc.

Se l'onorevole Saracco vuol fare il suo calcolo troverà una cifra di molto inferiore alle 4000 lire di pensione in media che egli ha accennato...

Senatore SARACCO. Onorevole presidente, vorrebbe permettermi una breve interruzione?

PRESIDENTE. Dica pure.

Senatore SARACCO. Io prendo nota della dichiarazione dell'onor. ministro e faccio atto di fede alle sue parole; ma mi pare che ne' suoi computi il signor ministro abbia contemplato un anno solo, non due a cominciare dal luglio del corrente anno, mentre invece la legge deve avere esecuzione in un biennio...

PELLOUX, *ministro della guerra*. Tanto meglio; allora ripartiamo il movimento in due anni.

Senatore SARACCO. No no, non è così!

PELLOUX, *ministro della guerra*. Ripartiamo anche il movimento in due anni.

Senatore SARACCO. Vediamo: quelli che vanno in pensione dal 1° luglio in poi sarà due anni, per quelli che al 1° luglio avranno raggiunto il limite di età...

PELLOUX, *ministro della guerra*. Per quelli che andranno i primi, sta bene, ma saranno solo una parte, i quali per lo più sarebbero per necessità eliminati per iniziativa del Governo, anche se non vi fossero i limiti di età.

Risponderò ora particolarmente ai vari oratori, ma mi toccherà ripetere qualche cosa che ho già detto ieri.

Secondo il mio modo di vedere, qualunque inconveniente possa presentare il limite di età, sia nella sostanza della cosa in sè stessa, sia anche nelle semplici apparenze, il Ministero è perfettamente convinto dell'assoluta necessità pratica di questo provvedimento.

Anzi l'on. Angioletti ha domandato che, siccome avevo manifestato la mia arrendevolezza per accettare degli emendamenti alla legge, per farla passare, ha domandato che per emendamento rinunciassi a questo limite di età.

Feci la dichiarazione che avrei potuto accettare delle proposte di aggiunte, varianti od emendamenti, a condizione che non fosse su questa questione; perchè ripeto che la questione del limite di età è per me uno dei punti capitali della legge.

Senatore ANGIOLETTI. Estranea alla legge.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Non tanto. Per esempio, io dichiaro subito all'onorevole senatore Angioletti che, se non ci fosse il limite di età in questa legge, non avrei proposto il sistema di avanzamento, come ho proposto; perchè è basato sulla selezione naturale nei gradi superiori, sulla regolarizzazione della selezione.

Io ho proposto un sistema di avanzamento, in cui l'avanzamento a scelta è ridotto a due soli gradi: da tenente a capitano e da capitano a maggiore.

Ho detto che da maggiore in su credo si debba ammettere l'avanzamento per anzianità, perchè così è in via normale, per la selezione naturale che deve succedere in quei gradi più elevati, naturalmente tenendo conto della selezione che avviene anche pel limite di età.

Come vede il senatore Angioletti sono due cose assolutamente unite insieme. È vero che in passato un disegno di legge simile è stato presentato ed ha potuto andare avanti stralciando il limite di età. In ciò l'onorevole senatore Angioletti ha ragione, se ha voluto alludere ad un caso simile.

È avvenuto nel 1881 per la legge sulla posizione ausiliaria. Ma la legge allora non era costruita in modo che una cosa dipendesse dall'altra.

Ora, il Senato comprenderà che il sistema di avanzamento per anzianità nei gradi superiori dipende molto dalla selezione che avviene nei gradi stessi, e quindi il rinunciare al limite di età, cambierebbe l'andamento della legge.

L'onor. Angioletti riteneva come un grave danno il far sapere *a priori* all'ufficiale che ad un dato giorno abbandonerà l'esercito. Io credo che sia anzi una cosa questa che può convenire agli ufficiali di saperla, chè così possono profittarne per regolare la loro condotta avvenire.

Si è detto: ma quando questi ufficiali sapranno che debbono andar via non faranno più il loro servizio con tutto quell'amore che avevano prima. Anche a questo punto si può facilmente rispondere.

Il Governo conserva l'antica legge che dà il diritto dell'allontanamento dall'esercito a dei limiti di età molto inferiori; se alcuni di questi ufficiali vicini al limite di età dimostrassero di

non prestare più bene il loro servizio, mentre è sperabile invece che lo faranno ugualmente, evidentemente il Governo non è imbarazzato per questo, e può usare l'altra selezione che ha sempre in mano.

Se minacciasse una guerra, ha detto l'onorevole Angioletti, che fareste voi di questi *moribondi*?

Si farebbe precisamente quel che si fa per quelli che si trovano in servizio ausiliario od in riserva, che si trovano in quei quadri così detti di ufficiali in congedo, che riassumono tutti gli ufficiali, di complemento, milizia mobile, servizio ausiliario, tutti conglobati in quella grande categoria di ufficiali, dei quali l'esercito può e deve necessariamente approfittare in caso di guerra.

Anzi, come ha detto l'onor. Vitelleschi, è una necessità di avere questi quadri, perchè appunto le formazioni nuove che si avranno in caso di guerra hanno bisogno di un gran numero di ufficiali, e pur troppo non ne abbiamo molti.

Quando sento dire: ma per i limiti di età voi porterete via dall'esercito degli ufficiali che sono buoni, non mi spavento. Questi ufficiali in caso di guerra ci daranno un buon servizio, ed impingeranno i quadri della riserva che ne hanno tanto bisogno. Il limite d'età sarebbe giustificato per il solo fatto cui qui si accenna! Basterebbe completamente; ma ce ne sono tante altre delle ragioni, e validissime.

Si è parlato della differenza che vi è fra il limite di età della magistratura e di quello dell'esercito. Questo è naturale.

Nella magistratura ci è un limite di età unico, supremo, e la sua ragione è così evidente, che mi pare non sia il caso di discuterne; perchè uno nella magistratura può servire fino a 75 anni in qualunque grado di essa; mentre nell'esercito arrivare ad un limite solo di età per gli ufficiali non corrisponderebbe affatto allo scopo, precisamente perchè si deve avere quel limite in ogni categoria di ufficiali, perchè ci sono dei bisogni e delle esigenze differenti di servizio.

È bensì vero, che, secondo il disegno di legge, è stato ammesso un solo limite per una intera categoria di ufficiali, a 48 anni cioè, per gli ufficiali inferiori. E qui sono conglobati i sottotenenti, i tenenti ed i capitani; mentre per gli altri gradi superiori ci è un limite

per ogni grado. La differenza è precisamente questa; che per gli ufficiali inferiori questo conglobamento lo si può fare senza danno, perchè il limite è stabilito ad una età nella quale tutti hanno ancora una certa robustezza fisica, quindi il pericolo non c'è.

Ma poi si va più in su, si comincia ad oltrepassare i 50 anni, e le condizioni fisiche qui possono venir meno; la cosa cambia d'aspetto, e bisogna dare questi limiti differenti anche per ovviare ad una cosa già stata osservata due o tre volte, poichè è stato detto giustamente, che in questo momento, noi abbiamo nei nostri gradi superiori una media di età dei maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli che è poco su, poco giù la stessa.

Questo è un danno, è un vero danno che bisogna regolarizzare; ed è per questo che lo scopo della legge, come dico e ripeto sempre, non è tanto di *avvantaggiare*, come di *regolarizzare*.

Ora per regolarizzare questo, bisogna adottare i limiti di età.

Anzi ho già parlato ieri, e non voglio tornare sull'avanzamento a scelta. Ma ho osservato ieri che noi ci troviamo in questo momento coi nostri colonnelli di stato maggiore più anziani, cioè quelli che hanno goduto i massimi vantaggi per la scelta, che sono ad una media di 54 anni.

Questi sono gli elementi che avrebbero dovuto, secondo i criteri, arrivare molto giovani agli alti gradi militari!

L'onor. Angioletti ha detto che all'avvicinarsi del momento di una campagna si dovrebbe fare allora l'eliminazione. Ma, onorevole senatore Angioletti, questo è precisamente un argomento in favore della tesi che sostengo io, giacchè la conclusione che si deve trarre dalle sue parole è precisamente la necessità di fare l'eliminazione subito, perchè all'approssimarsi di una campagna non potrete farla per tempo.

Dal 1870 ad oggi siamo venuti sempre aumentando tutti i nostri congegni di mobilitazione, studiando per esser pronti per una mobilitazione improvvisa, e calcolando persino sulle ore. Abbiamo studiato, semplificato tutto il possibile, dai movimenti ferroviari a quelli di una carretta da battaglione. Possiamo noi fidare sul tempo necessario per preparare i nostri quadri, il che necessiterebbe una quantità di tempo e degli spostamenti infiniti, che por-

terebbero al comando degli uomini nuovi *all'approssimarsi di una guerra*, quando è necessario l'aver uomini che conoscono il meglio possibile le loro truppe?

Non posso capire come si possa nemmeno supporre che il Governo debba cambiare i suoi quadri, all'approssimarsi di una guerra. Bisogna che li abbia sempre pronti non solo, ma che li abbia sempre pronti nel più perfetto grado d'idoneità possibile, tanto più che avendoli anche perfetti, pur troppo al momento della mobilitazione, occorreranno già troppi spostamenti, come abbiamo visto.

È precisamente uno dei motivi per i quali il ministero si è indotto a presentare questa legge.

Ho già detto l'altro giorno; c'è un documento molto difficile a compilarci, il così detto bollettino della mobilitazione.

Quindi la proposta dell'onor. Angioletti contraria alla legge, la prendo in appoggio della legge stessa per le ragioni che ho dette.

Mentre non disconosco la validità di molti argomenti che ha detto l'onor. Angioletti, non potrei mai acconsentire a quello che mi domanda, cioè di ritirare questa parte del disegno di legge.

L'onor. Mezzacapo anche oggi ha addotto altri argomenti contrari alla proposta che vi sta dinanzi.

Egli ha detto: con questo sistema salveremo qualche ottimo, e tutti gli altri vanno via.

A questo ho già in certo modo risposto. Gli ottimi, secondo me, sono i più distinti. Ora i più distinti saranno probabilmente, in molta parte, quelli che hanno potuto avere un avanzamento un po' più rapido. Quindi, se si dovesse fare il calcolo semplicemente matematico, si dovrebbe dire che negli alti gradi andranno gli ottimi.

Quanto al timore che ha manifestato circa il reclutamento degli ufficiali delle quattro armi, ed al dubbio che la cavalleria possa soffrire per questo limite di età comune con le altre armi, anche qui evidentemente il timore non è fondato; poichè quando un colonnello di cavalleria ha 56 e 57 anni, e non è buono, siccome la legge delle pensioni stabilisce l'età di 52 anni per gli ufficiali superiori, quel colonnello può essere mandato in posizione ausiliaria. Che se invece fra questi ufficiali di cavalleria,

ci saranno di quelli che potranno essere buoni colonnelli, anche a 58 anni, si terranno.

Per l'artiglieria e per il genio, ha fatto differenza fra il servizio presso la truppa ed il servizio tecnico. Questo si collega con quanto è stato detto in principio di seduta, relativamente alla separazione delle carriere. Capisco che se ci fosse la separazione fra il servizio tecnico e quello, dirò così, pratico, quelli che si trovano nella parte tecnica, avrebbero potuto essere compresi nella colonna in cui vi sono i servizi con limiti di età più alti. Ma, allo stato delle cose, non vedo la necessità di questa separazione.

L'onor. Mezzacapo dice, e con una certa ragione: i tecnici diventano buoni a misura che si inoltrano negli anni.

Ma a questo proposito debbo ricordare, l'ho già detto altra volta, che lo scopo della legge è di varia natura; non è solamente quello di togliere i non buoni o quelli che per ragioni fisiche possono avere un po' menomate le loro qualità fisiche ed intellettuali, ma bisogna pensare ai quadri della riserva ed alla regolarizzazione della carriera.

Dice l'onor. Mezzacapo che i tecnici sono sempre migliori a misura che vanno avanti negli anni, ma in questo modo non escirebbero più dall'esercito; quindi anche lì un certo limite conviene di averlo, almeno mi sembra. L'onor. Mezzacapo ha fatto alcune osservazioni, che in apparenza, potrebbero preoccupare il Senato, e bisogna che io faccia subito delle dichiarazioni che certamente rassicureranno tutti.

L'onor. Mezzacapo ha detto: con questo sistema del ruolo unico tra le altre cose voi tenete indietro uno nella promozione perchè un altro più anziano di un'altra arma non è ancora promosso, e questo può essere colto dal limite di età; egli ha soggiunto: voi con questo sistema potete, per ragioni di economia, tenere scoperti dei posti, ed intanto quello che non l'occupa cade sotto al limite di età.

Ha perfino detto, che con un ministro *ipotetico*, si potrebbe arrivare a questo, di salvare uno, e di far raggiungere il limite di età ad un altro quando fosse anche ottimo, e si volesse per altre ragioni eliminarlo.

Ora credo di poter dire che questo pericolo non c'è in alcun modo, e spero di poterlo spiegare abbastanza chiaramente.

Il limite di età non è precisamente, come è regolato, essenzialmente per il grado, ma per la carica che si viene a coprire con quel grado. Quando noi diciamo che un colonnello deve avere il suo limite di età a 58 anni, non intendiamo precisamente dire che a 58 anni non è più il caso di averlo al comando di una brigata, se ha già per esempio le funzioni di comandante di brigata. In quel caso si può dire che il grado gli spetta di diritto, quantunque vi possa essere uno nel ruolo unico, il quale lo tiene ancora indietro per il grado propriamente detto, e gl'impedisca di raggiungerlo, pur essendovi già per lui un diritto acquisito.

In questo caso, adunque, l'interessato è nominato all'impiego superiore, con le veci di grado, quello appunto che l'onor. Mezzacapo l'altro giorno non approvava.

Le veci di grado sono precisamente quelle che diranno se deve essere o no compreso nel limite di età.

Questa è questione di regolamento, ma certo, non potrebbe saltare in mente a nessuno che chi ha diritto alla promozione possa perderlo per questo solo fatto.

Ma, ripeto, è questione di regolamento e non può sorgere alcun dubbio in proposito perchè ha ragione l'onor. senatore Mezzacapo: sarebbe una flagrante ingiustizia, ed in questo non potrei non essere d'accordo con lui.

L'onor. senatore Mezzacapo ha detto: con questo sistema voi create un malumore da aggiungere agli altri. Io credo che le cose che sono regolate per legge non possono creare dei malumori. Appena applicata la legge, ci sarà qualcuno forse che sperava che non si mettesse il limite di età, e che si trova colpito da questa disposizione, che potrà rammaricarsene, ma nel funzionamento regolare della legge non c'è più ragione di malumore. Anzi credo sia un vantaggio sapere prima che uno può arrivare fino a quel posto, fino a quell'età. Se quell'età lo coglierà in un grado più o meno avanzato, questa è un'altra questione.

La Francia che ha tanto studiato i suoi errori per ripararli non pensa menomamente a togliere il limite di età, e questo per me, confesso, malgrado non ci sia in Austria, in Germania, in Russia, questo per me è un indizio importante. Se c'è un paese che pensa ai suoi

ordinamenti militari come meglio può è precisamente la Francia.

Taluni dicono: si potrebbe fare come fanno in Germania e in Austria-Ungheria. Si sono dette l'altro giorno le ragioni per le quali non è possibile far questo da noi.

Non è questione di responsabilità, tutti i ministri che ci sono stati hanno sentito la propria responsabilità, e più o meno hanno fatto quello che hanno creduto essere il loro dovere; ma, come si è detto l'altro giorno, senza questo limite di età tante cose sono meno facili, e non vanno per il loro verso naturale.

Quindi io ripeto che, se dobbiamo riferirci a quello che fanno gli altri paesi, non c'è alcuna ragione per non potersi riferire abbastanza tranquillamente a quello che succede in un esercito dei primi d'Europa, un esercito di primissimo ordine, nel quale si deve supporre che questo sistema funzioni regolarmente.

L'onor. Mezzacapo ha citato Moltke; ed io ripeto, e dico semplicemente che la proposta del Governo non l'avrebbe tolto dall'esercito, non so dirgli altro che questo. Siamo nel caso in cui l'obbiezione viene appunto a conferma delle proposte che sono state fatte dal Governo.

Del resto anche relativamente al modo di applicazione di questa legge, sia dal lato finanziario che dal lato militare, il Governo domanda due anni di tempo.

E questo anche può essere garanzia che l'applicazione sarà fatta coi criteri migliori, ed almeno i meglio studiati, per evitare il caso di taluno che venga a trovarsi fuori per combinazione per pochi giorni prima di una promozione. E il domandare per l'esecuzione piena della legge due anni di tempo ha avuto in mira appunto di poter preparare questo movimento in modo, per esempio, che un capitano a cui potesse spettare la promozione a maggiore, possa arrivarci.

L'applicazione immediata dei limiti di età non si riferirebbe che a quello che è assolutamente necessario di fare.

Ma ripeto che, quanto all'applicazione, ci vorrà un po' di tempo, per farla in modo che non avvenga alcuno degli inconvenienti che si temono e che pur sarebbero dolorosi. Una dichiarazione io posso fare al senatore Mezzacapo. Egli ha finito dicendo che il limite di età sarà un lento veleno di cui possiamo accorgerci fra 15, o 20

anni. Io ho la profonda fiducia che questo non avverrà; ed il suo è un argomento che si potrebbe anche perfettamente rivoltare in senso perfettamente opposto.

La dichiarazione che voglio fare è questa: egli ha detto che la legge sarebbe buona, ed ha aiutato a renderla migliore. Io debbo ringraziare il senatore Mezzacapo che veramente ha aiutato, ed ha fatto tutto il possibile nell'interesse di questa legge all'infuori della parte relativa al ruolo unico ed ai limiti di età, che egli ha combattuto. Questo lo riconosco per il primo e ne lo ringrazio.

L'onorevole senatore Vitelleschi, malgrado la sua dichiarazione d'incompetenza in materia militare, ha dimostrato di poterne parlare con molta cognizione, e ha detto cose di cui non posso assolutamente negare la giustezza.

La questione sostanziale, a cui egli è arrivato, è questa: è doloroso che un ufficiale che abbandona l'esercito per effetto del limite di età, se è richiamato in tempo di guerra, non abbia più aperta la via per poter rimanere nell'esercito, se per effetto della guerra, o di una promozione ottenuta per merito, venisse a ritrovarsi nei limiti di età consentiti.

Io confesso che questa osservazione ha un certo peso. Però osservo che questa questione si riferisce piuttosto al capo 13 della legge, là dove si parla dell'avanzamento e delle disposizioni in tempo di guerra.

D'altronde lo stesso onorevole Vitelleschi ha riconosciuto che questi casi non sarebbero mai numerosi, e del resto le guerre non sono molto frequenti.

Non posso adesso dare un giudizio sulla sua proposta, che non ho in questo momento sotto gli occhi, ma mi impegno di vedere se vi è qualche cosa da studiare in questo senso, e non sarei alieno di esaminare la cosa senza impegno, a tempo opportuno.

Credo così di avere risposto molto sommariamente, per non tediare il Senato, alle osservazioni principali che sono state fatte al disegno di legge.

Ripeto che sono convinto che il Senato può votare tranquillamente questo articolo 42, senza che vi sia pericolo di recare il minimo danno all'esercito. Anzi, devo ricordare, che, siccome l'onorevole senatore Angioletti ha accennato

alla possibilità di uno stralcio di questa parte, se si stralciasse un articolo simile, la legge perderebbe la sua struttura, perchè, ripeto, il sistema di avanzamento proposto, secondo me non starebbe più in piedi, come si dice, se non fosse accompagnato da quelle disposizioni del limite di età.

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Al tocco riunione degli uffici per l'esame dei progetti di legge:

Convenzioni colle Società esercenti le strade ferrate per il servizio di navigazione fra Reggio e Messina in corrispondenza coi treni ferroviari;

Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso.

Alle due pom. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel regio esercito;

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle stradi comunali obbligatorie;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra.

La seduta è sciolta (ore 6.25).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1892

ALLEGATO A.

Ufficiali che compiono il limite d'età al 1° luglio 1892.

GRADO	Stato maggiore generale	Carabinieri reali	Fanteria	Cavalleria	Artiglierie	Genio	Corpo sanitario	Corpo del commissariato	Corpo contabile	Corpo veterin.	Totale
Maggiori generali	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2
Colonnelli	»	1	22	2	»	4	1	»	»	1	31
Tenenti colonnelli	»	3	37	1	»	4	8	1	6	2	62
Maggiori	»	8	127	4	2	2	4	8	32	4	191
Ufficiali inferiori	»	49	245	9	20	5	»	3	118	5	454
Totale	1	61	431	16	22	15	14	12	156	12	740

Ufficiali che compiono il limite d'età al 1° luglio 1893.

Maggiori generali	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Colonnelli	»	2	13	2	1	4	»	1	»	»	23
Tenenti colonnelli	»	»	22	2	»	1	2	2	»	»	29
Maggiori	»	6	59	1	2	»	1	»	7	»	76
Ufficiali inferiori	»	16	65	3	6	4	»	1	17	2	114
Totale	1	24	159	8	9	9	3	4	24	2	243

ALLEGATO B.

Calcolo approssimativo delle eliminazioni per ragione di età che potranno aver luogo negli anni 1894 e 1895.

GRADO	Stato maggiore generale	Carabinieri reali	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Corpo sanitario	Corpo del commissariato	Corpo contabile	Corpo veterin.	Totale
Al 1° luglio 1894.											
Maggiori generali	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Colonnelli	»	»	10	»	»	1	2	2	1	»	16
Tenenti colonnelli	»	»	14	»	»	»	2	1	»	»	17
Maggiori	»	3	49	»	1	»	3	1	3	1	61
Ufficiali inferiori	»	19	58	7	4	1	»	»	20	2	111
Totali	3	22	131	7	5	2	7	4	24	3	208
Al 1° luglio 1895.											
Maggiori generali	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Colonnelli	»	2	8	2	1	1	2	2	»	»	18
Tenenti colonnelli	»	1	11	»	»	»	2	1	»	»	15
Maggiori	»	5	32	1	1	2	4	1	1	1	48
Ufficiali inferiori	»	16	62	7	5	3	»	»	18	2	113
Totali	2	24	113	10	7	6	8	4	19	3	196

N.B. — Il calcolo è naturalmente molto approssimativo, dovendosi tener conto di molti elementi non facili a valutarsi, comprese le eventuali promozioni che spostano, per gli ufficiali che fossero promossi, i limiti di età rispettivi.

ALLEGATO C.

SPECCHIO INDICANTE GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO PERMANENTE

COLLOCATI IN POSIZIONE DI SERVIZIO AUSILIARIO ED IN RIPOSO NEL BIENNIO 1890 E 1891.

ALLEGATO C.

Specchio indicante gli ufficiali dell'esercito permanente collocati in posizione di servizio ausiliario ed in riposo nel biennio 1890 e 1891.

GRADI	COLLOCATI A RIPOSO											COLLOCATI IN POSIZIONE DI SERVIZIO AUSILIARIO											TOTALE		
	Stato maggiore generale	Corpo di stato maggiore	Carabinieri Reali	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Corpo sanitario	Corpo di commissariato	Corpo contabile	Corpo veterinario	Stato maggiore generale	Corpo di stato maggiore	Carabinieri Reali	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Corpo sanitario	Corpo di commissariato	Corpo contabile	Corpo veterinario	a riposo	in posizione di servizio ausiliario	
Tenenti generali . . .	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	15
Maggiori generali . . .	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	24
Colonnelli brigadieri . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Colonnelli	»	»	2	8	2	5	»	»	3	1	»	»	»	1	43	7	15	8	2	1	»	»	»	21	77
Tenenti colonnelli . . .	»	»	1	7	1	2	4	»	1	»	»	»	»	2	59	6	4	3	4	3	2	1	»	16	84
Maggiori	»	»	1	11	»	2	5	»	»	»	»	»	»	7	73	»	»	3	5	1	12	5	»	19	106
Capitani	»	»	2	21	3	1	5	3	»	51	1	»	»	12	206	9	10	5	13	9	20	5	»	87	289
Tenenti	»	»	1	3	»	»	2	»	»	»	»	»	»	35	6	2	2	5	»	1	12	»	»	6	63
Sottotenenti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale	5	»	7	50	6	10	16	3	4	52	1	40	»	57	387	24	31	24	24	15	46	11	154	659	
																							813		